SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 ottobre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 settembre 2004, n. **252.**

Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Regime di diritto pubblico del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali».

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico», con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti,

ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contenuti dell'accordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte dei conti da adottare, secondo le modalità e i contenuti di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal raggiungimento dell'accordo stesso. Sono demandati alla disciplina del procedimento negoziale relativo al personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilità; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le materie di partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette materie, nonchè le seguenti altre: la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la mobilità a domanda; le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;

b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:

1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti già previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore;

2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facoltà di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto può riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalità di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi,

adeguate modalità di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali;

c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui alla lettera *b)*, numero 2), revisione, in particolare, del ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:

1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla dirigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso alle quali è richiesto un concorso esterno riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno e abrogazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale delle qualifiche dirigenziali, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare;

4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità anche per incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la possibilità per l'amministrazione di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;

d) attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi;

e) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.

Art. 3.

(Incremento della dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per il completamento dell'articolazione territoriale delle Direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è incrementata di tre unità di livello dirigenziale generale, nei limiti di spesa di 424.667 euro per l'anno 2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314.

Art. 4.

(Disposizione transitoria)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 5.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di 15.075.333 euro per l'anno 2004, di 12.524.500 euro per l'anno 2005 e di 12.147.500 euro a decorrere dall'anno 2006.

2. Per l'attuazione dell'articolo 3 è autorizzata la spesa di 424.667 euro per l'anno 2004 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2005.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15.500.000 euro per l'anno 2004, a 12.955.997 euro per l'anno 2005 e a 12.578.997 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 settembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4347):

Presentato dal Ministro dell'interno (PISANU) il 3 ottobre 2003;

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 13 ottobre 2003 con pareri delle commissioni IV, V e XI;

Esaminato dalla I commissione il 30 ottobre 2003; 4, 5, 6 e 13 novembre 2003; 2 e 3 dicembre 2003; 4 febbraio 2004;

Esaminato in aula il 9 febbraio 2004 e approvato il 12 febbraio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2756):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 febbraio 2004, con pareri delle commissioni 4ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 26 febbraio 2004; 2, 10, 30 e 31 marzo 2004;

Esaminato in aula 17, 22 e 29 giugno 2004; 21 e 22 luglio 2004 e approvato il 22 settembre 2004.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Personale in regime di diritto pubblico).* — 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai princìpi della autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei princìpi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 42, 43, e 47, comma 5, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 42 *(Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro).* — 1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.

2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'art. 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.

4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'art. 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.

5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.

6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.

7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'art. 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.

8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.

10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'art. 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.

11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'àmbito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430».

«Art. 43 *(Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva)*. — 1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'àmbito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'àmbito considerato.

2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.

3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo àmbito.

4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.

5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'art. 40, comma 3, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'art. 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.

7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.

8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.

11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.

13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati».

«Art. 47 *(Procedimento di contrattazione collettiva).* — 1. - 4. *(Omissis).*

5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo».

— La legge 10 agosto 2000, n. 246, reca: «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

— Si riporta il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato):

«Art. 41 *(Valutazione di anzianità).* — Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate, il servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore è valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore è valutato per metà.

I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per più di quattro anni complessivi.

Le promozioni alle qualifiche indicate non potranno, comunque, essere conferite se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere direttive.

I servizi militari prestati, senza demerito, nella posizione di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere, e gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati ai sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando equiparati quello di sottufficiale al servizio prestato nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato nelle carriere ausiliarie.

È abrogato l'art. 354 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

— Si riporta il testo integrale dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Note all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, reca: «Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

— Per il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, v. note all'art 2.

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

3. Per la cessazione dal servizio del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari norme dettate dai rispettivi ordinamenti relativamente ai limiti di età per il pensionamento di cui al presente articolo.

04G0284

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 2004, n. **253.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, in materia di onorificenze «Al merito della Repubblica italiana», conferite direttamente dal Presidente della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178, ed in particolare gli articoli 3 e 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, ed in particolare l'articolo 2;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 27 settembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, le parole: «il ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «il quindicesimo».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2004
Ministeri istituzionali registro n. 10, foglio n. 146

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stata redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 4, della legge 3 marzo 1951, n. 178 (Istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze):

«Art. 3. L'Ordine è composto di cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri.

Per altissime benemerenze può essere eccezionalmente conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di gran cordone.

Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio dell'ordine.».

«Art. 4. Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell'Ordine.

Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'art. 6.

Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458 (Norme per l'attestazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, concernente le istituzioni dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e la disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze), così come modificato dal presente regolamento:

«Art. 2. Le onorificenze da conferire secondo le particolari forme previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178, non possono superare nell'anno *il quindicesimo* del numero complessivo delle nomine, stabilito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge stessa.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, vedi note alle premesse.

04G0283

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° agosto 2004 e scadenza 1° febbraio 2015, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della Direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, con cambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 70.334 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 2004 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° agosto 2004 e scadenza 1° febbraio 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° agosto 2004 e scadenza 1° febbraio 2015, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 agosto 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2004.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2004, entro le ore 11 del giorno 29 settembre 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 agosto 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 agosto 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 settembre 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 61 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2004.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 agosto 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2005 al 2015, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 agosto 2004, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A09870

DECRETO 24 settembre 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° giugno 2004 e scadenza 1° giugno 2007, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Diparti-

mento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della Direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 70.334 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 maggio, 23 giugno, 23 luglio e 25 agosto 2004 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° giugno 2004 e scadenza 1° giugno 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° giugno 2004 e scadenza 1° giugno 2007, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 25 maggio 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 maggio 2004.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 maggio 2004, entro le ore 11 del giorno 29 settembre 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 maggio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 maggio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 settembre 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 122 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2004.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 agosto 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrisponente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 maggio 2004, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A09871

DECRETO 1° ottobre 2004.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio 2006».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Vista la deliberazione 2 agosto 2002, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244, del 17 ottobre 2002, concernente la trasformazione in Società per Azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 28 novembre 2003 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2004 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto 21 gennaio 2004, n. 3683, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 5, celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio 2006»;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Considerata la opportunità di riservare al mercato estero una parte del contingente;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 5, celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio 2006», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2004, indicato nelle premesse, vengono emesse nella sola versione proof ed hanno corso legale dal 18 ottobre 2004.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 175.000,00 pari a n. 35.000 unità, di cui 30.000 destinate al mercato estero.

Art. 3.

Le monete di cui agli articoli precedenti possono essere acquistate fino al 31 luglio 2006.

Art. 4.

In Italia l'acquisto delle monete può essere effettuato con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di 10 monete a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete richieste può essere effettuato:

in contrassegno, per importi non superiori a € 500,00;

con versamento anticipato, da effettuarsi solo dopo la conferma d'ordine rilasciata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. previa verifica della disponibilità delle monete, mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22. L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 500 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 250 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 250 unità: € 36,00;

da 251 a 500 unità: € 35,28.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 5.

Per la vendita all'estero, viene concesso alla FIFA, attraverso la MDM MUNZHANDELSGESELLSCHAFT MBH DEUTSCHE MUNZE, licenziatario unico del Marchio «FIFA World Cup Germany 2006», un quantitativo di 30.000 monete, con uno sconto del 15% sul prezzo di vendita, da distribuire in tutti i Paesi del mondo, con esclusione dell'Italia, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Le suddette monete saranno consegnate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. al licenziatario unico MDM, in capsule e non confezionate.

Alla chiusura dei termini di prenotazione, qualora il mercato estero lo richiedesse, al licenziatario unico MDM può essere assegnato, alle medesime condizioni, un ulteriore quantitativo di monete sulla base delle disponibilità residue.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A09930

DECRETO 1° ottobre 2004.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da € 20 celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio 2006».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Vista la deliberazione 2 agosto 2002, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244, del 17 ottobre 2002, concernente la trasformazione in Società per Azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 28 novembre 2003 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2004 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto 21 gennaio 2004, n. 3679, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 20, celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio 2006».

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Considerata la opportunità di riservare al mercato estero una parte del contingente;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da € 20, celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio 2006», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2004, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 18 ottobre 2004.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 150.000,00 pari a n. 7.500 unità, di cui 5.000 destinate al mercato estero.

Art. 3.

Le monete di cui agli articoli precedenti possono essere acquistate fino al 31 luglio 2006.

Art. 4.

In Italia l'acquisto delle monete può essere effettuato con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di 10 monete a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete richieste può essere effettuato:

in contrassegno, per importi non superiori a € 500,00;

con versamento anticipato, da effettuarsi solo dopo la conferma d'ordine rilasciata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. previa verifica della disponibilità delle monete, mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22. L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 200 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 100 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 unità: € 200,00;

da 101 a 200 unità: € 196,00.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 5.

Per la vendita all'estero, viene concesso alla FIFA, attraverso la MDM MUNZHANDELSGESELLSCHAFT MBH DEUTSCHE MUNZE, licenziatario unico del Marchio «FIFA World Cup Germany 2006», un quantitativo di n. 5.000 monete con uno sconto del 15% sul prezzo di vendita, da distribuire in tutti i Paesi del mondo, con esclusione dell'Italia, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Le suddette monete saranno consegnate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. al licenziatario unico MDM, in capsule e non confezionate.

Alla chiusura dei termini di prenotazione, qualora il mercato estero lo richiedesse, al licenziatario unico MDM può essere assegnato, alle medesime condizioni, un ulteriore quantitativo di monete sulla base delle disponibilità residue.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A09929

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 luglio 2004.

Attuazione della direttiva 2003/82/CE della Commissione dell'11 settembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio in materia di immissione in commercio di prodotti fitosantari, e successive integrazioni e aggiornamenti;

Visto l'art. 16, comma 1, lettere *g)* ed *h)* del succitato decreto legislativo che prevede l'inserimento in etichetta di frasi tipo relative ad eventuali rischi e norme di sicurezza particolari per l'uomo, gli animali e l'ambiente;

Considerato che le frasi tipo sulla natura dei rischi particolari e sulle precauzioni da adottare, devono essere scelte tra quelle di cui agli allegati IV e V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e che il Ministero dovrà indicare tali frasi mediante apposito decreto;

Vista la direttiva 91/414/CEE che prevede, tra l'altro, che le sostanze attive possono essere immesse in commercio unicamente se sono classificate, imballate ed etichettate in conformità alla direttiva 67/548/CEE;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, compresi i prodotti fitosanitari;

Vista la direttiva 2003/82/CE della Commissione dell'11 settembre 2003 che modifica la direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda gli allegati IV e V relativi alle frasi tipo sulla natura dei rischi particolari e alle frasi tipo per le precauzioni da adottare;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/82/CE della Commissione dell'11 settembre 2003 e conseguentemente all'adeguamento degli allegati IV e V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le nuove disposizioni comunitarie;

Decreta:

Art. 1.

Il testo degli allegati I e II del presente decreto è inserito negli allegati IV e V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 2.

I prodotti fitosanitari registrati, contenenti le sostanze attive elencate nell'allegato III del presente decreto, devono essere adeguati alla disposizioni di cui agli allegati I e II del presente decreto, secondo le scadenze riportate dall'allegato III nella colonna «data di applicazione». Qualora i prodotti fitosanitari contengano più sostanze attive, con date di applicazione diverse, l'adeguamento deve essere attuato considerando l'ultima data in ordine temporale.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto relative all'adeguamento degli allegati di cui all'art. 1, entrano in vigore il 30 luglio 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 262

ALLEGATO I

ALLEGATO IV DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 194

FRASI TIPO SUI RISCHI PARTICOLARI
PER L'UOMO O L'AMBIENTE

Introduzione.

Le seguenti frasi tipo supplementari sono definite a completamento di quelle contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, che si applica ai prodotti fitosanitari. Le disposizioni previste dal succitato decreto legislativo sono pertinenti anche per i prodotti fitosanitari che contengono microrganismi o virus come sostanze attive. L'etichettatura dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive riflette inoltre le disposizioni relative ai test di sensibilizzazione cutanea e inalatoria di cui all'allegato II, parte B, e all'allegato III, parte B, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Nei casi in cui l'applicazione di una delle seguenti frasi tipo supplementari, fa riferimento agli allegati II e III, questi sono da intendersi quelli di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, integrato e/o modificato con successivi decreti ministeriali.

Le frasi armonizzate costituiscono la base per le istruzioni per l'uso, supplementari e specifiche, e pertanto non pregiudicano gli altri elementi contemplati all'art. 16, in particolare al paragrafo 1, lettere da *k)* a *n)*, e al paragrafo 3.

1. Frasi tipo sui rischi particolari.

1.1. Rischi particolari per l'uomo (RSh):

RSh 1: tossico per contatto oculare.

RSh 2: può causare fotosensibilizzazione.

RSh 3: il contatto con il vapore può causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido può causare congelamento.

1.2. Rischi particolari per l'ambiente RSe: (nessuno).

2. Criteri di applicazione delle frasi tipo sui rischi particolari.

2.1. Criteri di applicazione delle frasi tipo relative all'uomo.

RSh 1: tossico per contatto oculare. La frase si deve utilizzare quando un esame dell'irritazione oculare eseguito conformemente all'allegato III, parte A, punto 7.1.5, ha dato come risultato, tra gli animali sottoposti all'esame, chiari segni di tossicità sistemica (legati,

ad esempio, all'inibizione della colinesterasi) o una mortalità che possono essere attribuite all'assorbimento della sostanza attiva attraverso le membrane mucose dell'occhio. La frase va impiegata anche se vi sono prove di tossicità sistemica nell'uomo in seguito a contatto oculare. In questi casi va specificata la protezione oculare, come indicato nelle disposizioni generali dell'allegato II.

RSh 2: può causare fotosensibilizzazione. La frase deve essere utilizzata ove sussistano prove chiare derivanti da sistemi sperimentali o da un'esposizione umana documentata che il prodotto presenta eftetti fotosensibilizzanti. La frase va impiegata anche per i prodotti contenenti una data sostanza attiva o un ingrediente di formulazione presenti ad una concentrazione pari o superiore all'1% (p/p) e che presentano effetti fotosensibilizzanti nell'uomo. In questi casi devono essere specificate misure di protezione personale, come indicato nelle disposizioni generali dell'allegato II.

RSh 3: il contatto con il vapore può causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido può causare congelamento. La frase deve essere utilizzata, ove appropriato, per i prodotti fitosanitari preparati sotto forma di gas liquefatti (ad esempio, per le preparazioni di bromuro di metile). In questi casi devono essere specificate misure di protezione personale, come indicato nelle disposizioni generali dell'allegato II. Nei casi in cui sono impiegate le frasi R34 o R35 conformemente al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, la frase non deve essere utilizzata.

2.2. Criteri di applicazione delle frasi tipo relative all'ambiente (nessuno).

ALLEGATO II

ALLEGATO V DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 194

FRASI TIPO RELATIVE ALLE PRECAUZIONI DA PRENDERE PER LA TUTELA DELL'UOMO O DELL'AMBIENTE

Introduzione.

Le seguenti frasi tipo supplementari sono definite a completamento di quelle contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, che si applica ai prodotti fitosanitari. Le disposizioni previste sono pertinenti anche per i prodotti fitosanitari che contengono microrganismi o virus come sostanze attive. L'etichettatura dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive riflette inoltre le disposizioni relative ai test di sensibilizzazione cutanea e inalatoria di cui all'allegato II, parte B, e all'allegato III, parte B, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Le frasi armonizzate costituiscono la base per la definizione di istruzioni per l'uso, supplementari e specifiche, e pertanto non pregiudicano gli altri elementi contemplati all'art. 16, in particolare al paragrafo 1, lettere da *k)* a *n)*, e al paragrafo 3.

1. Disposizioni generali.

Tutti i prodotti fitosanitari devono recare sull'etichetta la seguente frase, completata, ove necessario, dal testo tra parentesi.

SP 1: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitare. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

2. Precauzioni specifiche da prendere.

2.1. Precauzioni specifiche per gli operatori SPo.

Disposizioni generali:

1) si può stabilire un'attrezzatura idonea per la protezione personale degli operatori e prescrivere i dispositivi specifici (ad esempio, tuta, grembiule, guanti, scarpe robuste, stivali di gomma, visiere, schermi per il viso, occhiali di protezione, elmetto di protezione, cappuccio o respiratore di un tipo specifico). Tali misure di precauzione supplementari non pregiudicano le frasi tipo applicabili conformemente al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

2) si possono inoltre definire specifiche attività che richiedono una particolare attrezzatura di protezione, quali la mescolatura, il carico o la manipolazione del prodotto non diluito, l'applicazione o la nebulizzazione del prodotto diluito, la manipolazione di materiali trattati di recente, come piante o terreno, o l'accesso a zone trattate di recente;

3) si possono aggiungere specifiche relative ai controlli tecnici, come ad esempio:

deve essere utilizzato un sistema di trasferimento stagno per trasferire l'antiparassitario dall'imballaggio al serbatoio del nebulizzatore;

l'operatore deve lavorare in una cabina chiusa [con sistema di condizionamento d'aria/filtro dell'aria] durante le operazioni di nebulizzazione;

i controlli tecnici possono sostituire l'attrezzatura di protezione personale se offrono un livello di protezione pari o superiore ad essa.

Disposizioni specifiche.

SPo 1. Dopo il contatto con la pelle, rimuovere il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente con acqua.

SPo 2. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

SPo 3. Una volta iniziata la combustione, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata.

SPo 4. L'imballaggio deve essere aperto all'esterno e in condizioni di tempo secco.

SPo 5. Ventilare [a fondo/per una durata da specificare/fino all'essiccazione dello spray] le zone/serre trattate prima di accedervi.

2.2. Precauzioni da prendere per l'ambiente SPe.

SPe 1. Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti (specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) più di (indicare la durata o la frequenza).

SPe 2. Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non applicare sul suolo (indicare il tipo di suolo o la situazione).

SPe 3. Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non bersaglio/gli artropodi non bersaglio] rispettare una fascia di sicurezza non trattata di (precisare la distanza) da [zona non coltivata/corpi idrici superficiali].

SPe 4. Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio] non applicare su superfici impermeabili quali bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi ad alto rischio di deflusso superficiale.

SPe 5. Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo al solco.

SPe 6. Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

SPe 7. Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli.

SPe 8. Pericoloso per le api./ Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./ Non utilizzare quando le api sono in attività./ Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per (indicare il periodo) dopo il trattamento./ Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore./ Eliminare le piante infestanti prima della fioritura./ Non applicare prima di (indicare il periodo).

2.3. Precauzioni da prendere in materia di buone pratiche agricole

SPa 1. Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti (indicare la sostanza attiva o la classe di sostanze, a seconda del caso) più di (numero di applicazioni o durata da precisare).

2.4. Precauzioni specifiche da prendere per rodenticidi SPr.

SPr 1. Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali. Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori.

SPr 2. Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Il pericolo di avvelenamento (primario o secondario) dovuto all'anticoagulante deve essere evidenziato assieme al relativo antidoto.

SPr 3. I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello stesso e non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche.

3. Criteri di applicazione delle frasi tipo per le precauzioni specifiche da prendere.

3.1. Introduzione.

In generale i prodotti fitosanitari sono autorizzati soltanto per gli impieghi specificati sulla base di una valutazione conforme ai principi uniformi stabiliti nell'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Per quanto possibile, le precauzioni specifiche dovrebbero riflettere i risultati ditale valutazione effettuata sulla base dei principi uniformi e dovrebbero essere applicate in particolare nei casi in cui le misure di limitazione dei rischi sono necessarie per evitare effetti inaccettabili.

3.2. Criteri di applicazione delle frasi tipo relative alle precauzioni per gli operatori.

SPo 1. Dopo il contatto con la pelle, rimuovere dapprima il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente con acqua. La frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari contenenti ingredienti che possono reagire violentemente a contatto con l'acqua, quali i sali di cianuro o il fosfuro di alluminio.

SPo 2. Lavare tutto l'abbigliamento di protezione dopo l'impiego. L'uso della frase è consigliato quando l'abbigliamento di protezione è necessario per proteggere gli operatori. È obbligatorio per tutti i prodotti fitosanitari classificati T o T+.

SPo 3. Una volta avviata la fumigazione, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata. La frase può essere impiegata per prodotti fitosanitari utilizzati per la fumigazione qualora l'uso della maschera respiratoria non sia giustificata.

SPo 4. L'imballaggio deve essere aperto all'esterno e in condizioni di tempo secco. La frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che possono reagire violentemente a contatto con l'acqua o l'umidità dell'aria, come il fosfuro di alluminio, o che possono causare una combustione spontanea, come i ditiocarbamati (alchilene bis). La frase può essere impiegata anche per i prodotti volatili classificati R20, R23 o R26. Il parere di esperti deve essere preso in considerazione per i singoli casi al fine di valutare se le proprietà della preparazione e l'imballaggio siano tali da causare danni all'operatore.

SPo 5. Ventilare [a fondo/per una durata da specificare/fino all'essiccazione dello spray] le zone/serre trattate prima di accedervi. La frase può essere utilizzata per i prodotti fitosanitari impiegati in serre o altri luoghi chiusi, quali i magazzini.

3.3. Criteri di applicazione delle frasi tipo per le precauzioni da prendere per l'ambiente.

SPe 1. Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti (specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) più di (indicare la durata o la frequenza). La frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari per i quali una valutazione conforme ai principi uniformi evidenzia che, per uno o più degli impieghi previsti, sono necessarie misure di limitazione dei rischi al fine di evitare un accumulo nel suolo, di effetti negativi sui lombrichi o su altri organismi terricoli o sulla microflora del terreno e/o la contaminazione delle acque sotterranee.

SPe 2. Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non applicare su suoli (indicare il tipo di suolo o la situazione). La frase può essere impiegata come misura di limitazione dei rischi al fine di evitare potenziali contaminazioni delle acque sotterranee o delle acque superficiali in condizioni vulnerabili (ad esempio, legate al tipo di suolo o alla topologia o per suoli drenati), qualora una valutazione conforme ai principi uniformi evidenzi che, per uno o più degli impieghi designati, sono necessarie misure di limitazione dei rischi al fine di evitare effetti inaccettabili.

SPe 3. Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non bersaglio/gli artropodi non bersaglio] rispettare una zona cuscinetto non trattata di (precisare la distanza) da [zona non coltivata/corpi idrici superficiali]. La frase deve essere utilizzata per proteggere piante e artropodi non bersaglio e/o organismi acquatici qualora una valutazione conforme ai principi uniformi evidenzi che, per uno o più degli impieghi previsti, sono necessarie misure di limitazione dei rischi al fine di evitare effetti inaccettabili.

SPe 4. Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio] non applicare su superfici impermeabili quali bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi ad alto rischio di deflusso superficiale. In funzione delle modalità di impiego del prodotto fitosanitario, si può impiegare la frase per limitare i rischi di deflusso superficiale al fine di proteggere gli organismi acquatici o le piante non bersaglio.

SPe 5. Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere interamente incorporato al terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato all'estremità dei solchi. La frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari quali granuli o pellets, che devono essere incorporati al terreno per proteggere uccelli e mammiferi selvatici.

SPe 6. Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente. La frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari quali granuli o pellets allo scopo di evitare che siano ingeriti da uccelli o mammiferi selvatici. È consigliata per tutti i preparati solidi utilizzati senza diluizione.

SPe 7. Non applicare nel periodo di riproduzione degli uccelli. La frase deve essere utilizzata qualora una valutazione conforme ai principi uniformi evidenzi che, per uno o più degli impieghi previsti, è necessaria una misura di limitazione dei rischi.

SPe 8. Pericoloso per le api./ Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./ Non utilizzare in presenza di api./ Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per (indicare il periodo) dopo il trattamento./ Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore./ Eliminare le piante infestanti prima della fioritura./ Non applicare prima di (indicare il periodo). La frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari per i quali una valutazione conforme ai principi uniformi evidenzia che, per uno o più degli impieghi previsti, devono essere applicate misure di limitazione dei rischi al fine di proteggere le api e altri insetti impollinatori. In funzione del tipo di impiego del prodotto fitosanitario e sulla base di altre pertinenti disposizioni regolamentari nazionali, si può scegliere la formulazione appropriata per limitare i rischi relativi alle api e agli altri insetti impollinatori e alle loro covate.

3.4. Criteri di applicazione delle frasi tipo per le precauzioni da prendere in materia di buone pratiche agricole.

SPa 1. Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti (indicare la sostanza attiva o la classe di sostanze, a seconda del caso) più di (numero di applicazioni o durata da precisare). La frase deve essere utilizzata quando tale restrizione appare necessaria per limitare il rischio di insorgenza di resistenza.

3.5. Criteri di attribuzione delle frasi tipo per le precauzioni specifiche relative ai rodenticidi.

SPr 1. Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori. Per assicurare il rispetto della norma da parte degli operatori la frase deve risaltare sull'etichetta in modo che un impiego non consono sia escluso per quanto possibile.

SPr 2. Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Occorre menzionare il pericolo di avvelenamento (primario o secondario) dovuto all'anticoagulante nonché il relativo antidoto. La frase deve risaltare sull'etichetta, in modo da scongiurare per quanto possibile un avvelenamento accidentale.

SPr 3. I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello stesso. Non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche. Per evitare l'avvelenamento secondario di animali, la frase deve essere utilizzata per tutti i rodenticidi contenenti anticoagulanti come sostanze attive.

ALLEGATO III

CALENDARIO CON L'INDICAZIONE DEI TEMPI ENTRO I QUALI APPLICARE I NUOVI CRITERI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO PER LE SEGUENTI SOSTANZE ATTIVE AUTORIZZATE AD ESSERE IMPIEGATE NEI PRODOTTI FITOSANITARI

N.	NOME COMUNE	DIRETTIVA DI INCLUSIONE	DATA DI APPLICAZIONE (*)
1.	imazalil	Direttiva 97/73/CE della Commissione (GU L 353 del 24.12.1997,pag.26)	30 luglio 2004
2.	azossistrobina	Direttiva 98747/CE della Commissione (GU L 191 del 7.7.1998,pag.50)	30 luglio 2004
3.	Kresoxim-metile	Direttiva 1999/1/CE della Commissione (GU L 21 del 28.1.1999,pag.21)	30 luglio 2004
4.	Spiroxamina	Direttiva 1999/73/CE della Commissione (GU L 206 del 5.8.1999,pag.16)	30 luglio 2004
5.	Azimsulfuron	Direttiva 1999/80/CE della Commissione (GU L 210 del 10.8.1999,pag.13)	30 luglio 2004
6.	Fluroxipir	Direttiva 2000/10/CE della Commissione (GU L 57 del 2.3.2000,pag.28)	1° dicembre 2004
7.	Metsulfuron metile	Direttiva 2000/49/CE della Commissione (GU L 197 dell'8.8.2000,pag.32)	1° luglio 2005
8.	Calcio-proessadione	Direttiva 2000/50/CE della Commissione (GU L 198 del 4.8.2000,pag.39)	30 luglio 2004
9.	Triasulfuron	Direttiva 2000/66/CE della Commissione (GU L 276 del 28.10.2000,pag.35)	1° agosto 2005
10.	Esfenvalerate	Direttiva 2000/67/CE della Commissione (GU L 276 del 28.10.2000,pag.38)	1° agosto 2005
11.	Bentazone	Direttiva 2000/68/CE della Commissione (GU L 276 del 28.10.2000,pag.41)	1° agosto 2005
12.	Lambda cialotrina	Direttiva 2000/80/CE della Commissione (GU L 309 del 9.12.2000,pag.14)	1° gennaio 2006
13.	KBR 2738 (fenexamid)	Direttiva 2001/28/CE della Commissione (GU L 113 del 24.4.2001,pag.5)	30 luglio 2004
14.	Amitrolo	Direttiva 2001/21/CE della Commissione (GU L 69 del 10.3.2001,pag.17)	1° gennaio 2006
15.	Diquat	Direttiva 2001/21/CE della Commissione	1° gennaio 2006
16.	Piridato	Direttiva 2001/21/CE della Commissione (GU L 69 del 10.3.2001,pag.17)	1° gennaio 2006
17.	Tiabendazolo	Direttiva 2001/21/CE della Commissione	1° gennaio 2006
18.	Paecilomyces fumosoroseus	Direttiva 2001/47/CE della Commissione (GU L 175 del 28.6.2001,pag.21)	30 luglio 2004
19.	DPX KE 459 (flupirsulfuron metile)	Direttiva 2001/49/CE della Commissione (GU L 176 del 29.6.2001,pag.61)	30 luglio 2004
20.	Acibenzolar-s-metile	Direttiva 2001/87/CE della Commissione (GU L 276 del 19.10.2001,pag.17)	30 luglio 2004
21.	Ciclanilide	Direttiva 2001/87/CE	30 luglio 2004

N.	NOME COMUNE	DIRETTIVA DI INCLUSIONE	DATA DI APPLICAZIONE (*)
22.	Fosfato ferrico	Direttiva 2001/87/CE	30 luglio 2004
23.	Pimetrozina	Direttiva 2001/87/CE	30 luglio 2004
24.	Piraflufen-etile	Direttiva 2001/87/CE	30 luglio 2004
25.	Glifosato	Direttiva 2001/99/CE della Commissione (GU L 304 del 21.11.2001,pag.14)	1° luglio 2006
26.	Tifensulfuron metile	Direttiva 2001/99/CE	1° luglio 2006
27.	Acido 2,4 dicloro-fenossiacetico (2,4-D)	Direttiva 2001/103/CE della Commissione (GU L 313 del 30.11.2001,pag.37)	1° ottobre 2006
28.	Isoproturon	Direttiva 2002/18/CE della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002,pag.29)	1° gennaio 2007
29.	Etofumesate	Direttiva 2002/37/CE della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002,pag.10)	28 febbraio 2007
30.	Iprovalicarb	Direttiva 2002/48/CE della Commissione (GU L 148 del 6.6.2002,pag.19)	30 luglio 2004
31.	Prosulfuron	Direttiva 2002/48/CE della Commissione	30 luglio 2004
32.	Sulfosulfuron	Direttiva 2002/48/CE	30 luglio 2004
33.	Cinidon etile	Direttiva 2002/64/CE della Commissione (GU L 189 del 18.7.2002,pag.27)	30 luglio 2004
34.	Cialofob-butile	Direttiva 2002/64/CE	30 luglio 2004
35.	Famoxadone	Direttiva 2002/64/CE	30 luglio 2004
36.	Florasulam	Direttiva 2002/64/CE	30 luglio 2004
37.	Metalaxil-M	Direttiva 2002/64/CE	30 luglio 2004
38.	Picolinafen	Direttiva 2002/64/CE	30 luglio 2004
39.	Flumiossazina	Direttiva 2002/81/CE (GU L 276 del 12.10.2002, pag.28)	30 luglio 2004
40.	Deltametrina	Direttiva 2003/5/CE della Commissione (GU L 8 del 14.1.2003,pag.7)	31 ottobre 2007
41.	Imazamox	Direttiva 2003/23/CE della Commissione (GU L 81 del 28.3.2003,pag.39)	31 dicembre 2004
42.	Oxasulfuron	Direttiva 2003/23/CE	31 dicembre 2004
43.	Etossisulfuron	Direttiva 2003/23/CE	31 dicembre 2004
44.	Foramsulfuron	Direttiva 2003/23/CE	31 dicembre 2004
45.	Oxadiargil	Direttiva 2003/23/CE	31 dicembre 2004
46.	Ciazofamid	Direttiva 2003/23/CE	31 dicembre 2004
47.	2,4-DB	Direttiva 2003/31/CE della Commissione (GU L 101 del 23.4.2003,pag.3)	31 dicembre 2007
48.	Beta-ciflutrin	Direttiva 2003/31/CE	31 dicembre 2007
49.	Ciflutrin	Direttiva 2003/31/CE	31 dicembre 2007
50.	Iprodione	Direttiva 2003/31/CE	31 dicembre 2007

N.	NOME COMUNE	DIRETTIVA DI INCLUSIONE	DATA DI APPLICAZIONE (*)
51	Linuron	Direttiva 2003/31/CE	31 dicembre 2007
52.	Idrazide maleica	Direttiva 2003/31/CE	31 dicembre 2007
53.	Pendimetalin	Direttiva 2003/31/CE	31 dicembre 2007
54.	Propineb	Direttiva 2003/39/CE della Commissione (GU L 124 del 20.5.2003, pag.30)	31 marzo 2008
55.	Propizamide	Direttiva 2003/39/CE	31 marzo 2008
56.	Mecoprop	Direttiva 2003/70/CE della Commissione (GU L 184 del 2.5.2003, pag.9)	31 maggio 2008
57.	Mecoprop-P	Direttiva 2003/70/CE	31 maggio 2008
58.	Propiconazolo	Direttiva 2003/70/CE	31 maggio 2008
59.	Trifloxystrobin	Direttiva 2003/68/CE della Commissione (GU L 177 del 16.07.2003, pag.12)	31 marzo 2005
60.	Carfentrazone etile	Direttiva 2003/68/CE	31 marzo 2005
61.	Mesotrione	Direttiva 2003/68/CE	31 marzo 2005
62.	Fenamidone	Direttiva 2003/68/CE	31 marzo 2005
63.	Isoxaflutolo	Direttiva 2003/68/CE	31 marzo 2005

(*)Qualora i prodotti fitosanitari contengano più sostanze attive le cui date di applicazione sono diverse, la data da considerare è l'ultima in ordine di tempo.

04A09765

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Puliservice piccola società cooperativa», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 luglio 2004, eseguita nei confronti della Cooperativa Puliservice piccola societa cooperativa, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 29 luglio 2004, inviato al legale rappresentante della Cooperativa;

Constatato che alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Puliservice piccola societa cooperativa», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. omesso in data 7 gennaio 1999, repertorio omesso, registro Società n. 502967 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 6107, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 23 settembre 2004

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A09735

DECRETO 23 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Interedil», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile;

Vista Ia legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 2 luglio 2004, eseguita nei confronti della Cooperativa Interedil, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma deIl'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 29 luglio 2004, inviato al legale rappresentante della Cooperativa;

Constatato che alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Interedil» con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott.ssa Cantucci Elena in data 23 aprile 2001, repertorio n. 74938, registro società n. 522091 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 6078, è sciolta ai sensi dell'art 2545-*septiesdecies* del Codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 23 settembre 2004

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A09736

DECRETO 23 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Casa Vogue a r.l.», in Pedaso.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che recita: «L'autorità di vigilanza con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la nota n. 216399/F934A del 30 novembre 2001 del Ministero delle attività produttive e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali delle competenze in materia di cooperazione;

Visto il verbale di revisione ordinaria dell'U.N.C.I. del 26 febbraio 2004 in cui viene richiesto lo scioglimento d'ufficio in quanto la società cooperativa «Edilizia Casa Vogue a r.l.», con sede in Pedaso non ha mai operato;

Preso atto della visura camerale dalla quale risulta che la medesima cooperativa non ha depositato i bilanci relativi agli esercizi 2002 e 2003 e non ha mai iniziato alcuna attività edilizia;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Casa Vogue a r.l.», con sede in Pedaso via Spontini n. 2, costituita per rogito notaio dott. Marconi Renato, in data 18 ottobre 1985, numero R.E.A. 111059, BUSC n. 1041/215234, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Ascoli Piceno, 23 settembre 2004

Il dirigente: RICCI

04A09767

DECRETO 27 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Rinascita Montana a r.l.», in San Benedetto Val di Sambro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiclie sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nel-

l'art. 2544 del codice civile, primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la relazione ispettiva del 30 novembre 2000 nella quale l'ispettore ha scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa Agricola Rinascita Montana a r.l. con sede in San Benedetto Val di Sambro (Bologna);

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa Agricola Rinascita Montana a r.l., con sede in San Benedetto Val di Sambro (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Roberto Quaranta in data 26 maggio 1988, rep. n. 19875/3853, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 3933/235079.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 27 settembre 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A09734

DECRETO 27 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Fidi a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto luogotenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissano liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 codice civile comma 1 ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il verbale ispettivo del 9 dicembre 1998 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa Coop. Fidi a r.l. con sede in Bologna;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della Coop Fidi a r.l., con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Vittorio Sommariva in data 27 gennaio 1983, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 3555/197337.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 27 settembre 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A09737

DECRETO 28 settembre 2004.

Scioglimento di dieci società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza, nei termini previsti dalla legge ed in determinate circostanze, il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Considerato che le cooperative interessate dal presente provvedimento non depositano i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che dall'ultimo bilancio non risultano valori patrimoniali immobiliari.

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop. «Stallette a r.l.», con sede in S. Giorgio Morgeto, costituita per rogito notaio dott.ssa Giuliana Tozzi in data 27 agosto 1976, rep. n. 2147 - reg. società n. 381 - tribunale di Palmi;

soc. coop. «Stella del Sud - società cooperativa a r.l.», con sede in Villa San Giovanni, costituita per rogito notaio dott. Pietro Marrapodi in data 7 giugno 1985, rep. n. 22644 - reg. società n. 244/85 - tribunale di Reggio Calabria;

soc. coop. «Kalor Sud - società cooperativa a r.l.», con sede in Pellaio di Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Carlo Zagaini in data 7 dicembre 1983, rep. n. 3005 - reg. società n. 153/83 - tribunale di Reggio Calabria;

soc. coop. «Ce.Pro.S - Centro progettazione e sviluppo a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe De Salvo in data 3 marzo 1994, rep. n. 90808 - reg. società n. 76/94 - tribunale di Reggio Calabria;

soc. coop. «AGRI - Marro Molochio - società cooperativa a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita con rogito notaio dott. Francesco Maria Albanese in data 6 agosto 1985, rep. n. 13290 - reg. società n. 294/85 - tribunale di Reggio Calabria;

soc. coop. «Agave - società cooperativa a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Carlo Zagami in data 23 maggio 1983, rep. n. 2687 - reg. società n. 88/83 - tribunale di Reggio Calabria.

soc. coop. «Cittanova 2000» a r.l., con sede in Cittanova, costituita per rogito notaio dott. Tito Lustri in data 19 aprile 1986 - rep. n. 41444 - reg. società n. 1597 - tribunale di Palmi;

soc. coop. «Andromeda - società cooperativa a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Federico in data 5 febbraio 1991, rep. n. 2361 - reg. società n. 126/91 - tribunale di Reggio Calabria;

soc. coop. «Cooperativa Pulizie Affini», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Francesco Maria Albanese in data 14 gennaio 1981, rep. n. 7683 - reg. società n. 32/81 - tribunale di Reggio Calabria;

soc. coop. «B.F.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scilla, costituita per rogito notaio dott.ssa Domenica Cortese in data 21 novembre 1991, rep. n. 4583 - reg. società n. 16/92 - tribunale di Reggio Calabria.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto i creditori e gli altri interessati possono presentare, alla Direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria, via S. Marco n. 2, formale e motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Reggio Calabria, 28 settembre 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A09732

DECRETO 29 settembre 2004.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale INPS, in rappresentanza dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 4 del 27 marzo 2002 con cui è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Emilia;

Vista la nota del 22 settembre 2004 con cui la CNA Associazione provinciale di Reggio Emilia designa il sig. Andrea Antenore in sostituzione del sig. Giancarlo Spallanzani deceduto;

Decreta:

Che il sig. Andrea Antenore è nominato membro del Comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti del Comitato provinciale INPS; che lo stesso resta in carica fino alla scadenza del Comitato ricostituito il 27 marzo 2002.

Reggio Emilia, 29 settembre 2004

Il direttore provinciale: DE ROBERTIS

04A09733

DECRETO 29 settembre 2004.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Asti, in rappresentanza dei dirigenti d'azienda.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASTI

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e contiene modifiche nella materia relativa alla composizione dei comitati presso le sedi provinciali dell'INPS;

Visto il decreto n. 5/02 dell'8 aprile 2002 con cui è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Asti;

Vista la nota del 26 agosto 2004 pervenuta allo scrivente ufficio in data 28 settembre 2004 con la quale il dott. Campagnola Luca, rassegna le proprie dimissioni da componente del comitato I.N.P.S. di Asti in rappresentanza dei dirigenti d'azienda a partire dal 1° settembre 2004;

Vista la nota prot. n. 137 del 21 settembre 2004 (pervenuta a questo ufficio il 28 settembre 2004) con la quale la Federmanager - associazione dirigenti aziende industriali della provincia di Asti comunica di sostituire il proprio componente - dott. Luca Campagnola dimissionario - all'interno del precitato comitato provinciale I.N.P.S. di Asti - con il dott. Garbarino Attilio;

Decreta:

Il dott. Garbarino Attilio è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Asti in rappresentanza dei dirigenti d'azienda, in sostituzione del dott. Campagnola Luca, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, 29 settembre 2004

Il dirigente: FERSINI

04A09748

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di edilizia «Colle Verde» a r.l., in Isernia.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la disposizione transitoria di cui al nuovo art. 223-*septiesdecies*, disp. att. cod. civ., in base alla quale, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre 5 anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore da iscriversi nel registro delle imprese;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2002 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che conserva in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza sulle società cooperative, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi risulta che l'Ente di che trattasi si trova nelle condizioni previste dalla suddetta normativa, non ha depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni e che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La società cooperativa di edilizia «Colle Verde» a r.l., con sede nel comune di Isernia alla via IV Cantoni n. 21, costituita per rogito notaio dott. Antonio Ventriglia, in data 13 ottobre 1987, rep. n. 7200, codice fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di Isernia n. 00313910945, posizione B.U.S.C. n. 312, è sciolta, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. trans. cod. civ., senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Isernia - U. O. Cooperazione - via G. Berta n. 1 (Palazzo della Provincia) 86170 Isernia.

Isernia, 30 settembre 2004

Il dirigente: D'AMICO

04A09731

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «I.GE.P. a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «I.GE.P. a r.l.», con sede in Milano, viale Sarca n. 73;

Vista la nota prot. n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 27 settembre 1999 relativo alla società cooperativa «I.GE.P. a r.l.», con sede in Milano, viale Sarca n. 73, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione, non è in condizione di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dalla costituzione).

Decreta:

La società cooperativa «I.GE.P. a r.l.», con sede legale in Milano, viale Sarca n. 73, costituita per rogito notaio avv. Nicola Caputo di Milano in data 24 febbraio 1982, repertorio n. 35762/3657, racc. BUSC n. 11280/190665, codice fiscale n. 06421150159, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione, non è in condizione di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A09766

DECRETO 30 settembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Sol Idro Ter 2» a r.l., in Isernia.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative», laddove novando alcuni articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita: «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e del direttore generale della direzione degli AA. GG. risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che la sotto elencata società cooperativa è in liquidazione da oltre un quinquennio e non ha depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Esaminati gli atti esistenti presso questa Direzione provinciale del lavoro;

Vista la visura della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia del 7 settembre 2004;

Dispone:

La cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Sol Idro Ter 2» a r.l., con sede in Isernia, costituita in data 2 giugno 1992 con atto a rogito del notaio Giuseppe Gamberale di Isernia, repertorio n. 59999, omologato il 17 giugno 1992, codice fiscale e numero d'iscrizione del registro delle imprese di Isernia 00351150941, R.E.A. n 25700 del 23 luglio 1992, posizione provinciale n. 379, in liquidazione dal 26 novembre 1996.

I creditori o chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione potrà inoltrare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro unità operativa «Cooperazione» - via G. Berta n. 1 (Palazzo Provincia) 86170 Isemia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente la ragione sociale della suddetta società cooperativa al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro medesimo.

Isernia, 30 settembre 2004

Il dirigente: D'AMICO

04A09730

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di nove società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASTI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visti gli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e le visure camerali attestanti l'anzidetta condizione;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, delle seguenti società cooperative in liquidazione che non hanno depositato i bilanci di esercizio nel periodo sopra indicato:

1) «Centro astigiano per le comunicazioni sociali (CE.A.C.S.) - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Asti, costituita il 18 ottobre 1976 per rogito notaio dott. Marchetti Bruno, repertorio n. 11513, registro società n. 2722 del tribunale di Asti, codice fiscale n. 00181050055, posizione n. 417/148433, in liquidazione dal 30 gennaio 1982;

2) «Cooperativa servizi esercizi attività televisiva e informazioni - CO.SE.A.T.I. - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Asti, costituita il 13 settembre 1979 per rogito notaio dott. Scarabosio Aldo, repertorio n. 25194, registro società n. 3191 del tribunale di Asti, codice fiscale n. 00243730058, posizione n. 463/171189, in liquidazione dall'11 dicembre 1981;

3) «Il Carretto società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Asti, costituita il 23 aprile 1985 per rogito notaio dott. Cotto Giuseppe, repertorio n. 8609, registro società n. 4987 del tribunale di Asti, codice fiscale n. 008955700059, posizione n. 541/211383, in liquidazione dal 5 febbraio 1998;

4) «La Speranza - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Asti, costituita il 19 febbraio 1987 per rogito notaio dott. Camusso Marco, repertorio n. 20960, registro società n. 5780 del tribunale di Asti, codice fiscale n. 00941360059, posizione n. 567/226656, in liquidazione dal 20 febbraio 1995;

5) «Cooperativa Astigiana surgelati e alimentari soc. coop. a r.l.», con sede in Asti, costituita l'11 maggio 1987 per rogito notaio dott. Marchetti Bruno, repertorio n. 25989, registro società n. 5832 del tribunale di Asti, codice fiscale n. 00946720059, posizione n. 568/227270, in liquidazione dal 1º marzo 1988;

6) «Tecom soc. coop. a r.l.», con sede in Asti, costituita il 26 settembre 1987 per rogito notaio dott. Amici Ceva di Nucetto Piergiorgio, repertorio n. 8540, registro società n. 5959 del tribunale di Asti, codice fiscale n. 00954910055, posizione n. 572/229939, in liquidazione dal 18 febbraio 1993;

7) «Cooperativa edilizia Forum - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Asti, costituita il 22 luglio 1989 per rogito notaio dott. Camusso Marco, repertorio n. 23900, registro società n. 6593 del tribunale di Asti, codice fiscale n. 00999700057, posizione n. 593/242584, in liquidazione dal 21 maggio 1999;

8) «Monalcoop - soc. coop. a r.l.», con sede in Monale (Asti), costituita il 13 gennaio 1992 per rogito notaio dott.ssa Prima Anna Maria, repertorio n. 30796, registro società n. 7356 del tribunale di Asti, codice fiscale n. 01049850058, posizione n. 630/257312, in liquidazione dal 30 giugno 1997;

9) «Eco-Idea '96 società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Asti, costituita il 24 febbraio 1996 per rogito notaio dott. Cotto Giuseppe, repertorio n. 22837, registro imprese di Asti n. 51606/1996, codice fiscale n. 01149650051, posizione n. 674/273746, in liquidazione dal 6 novembre 1997.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, i creditori e gli altri interessati possono presentare alla direzione provinciale del lavoro di Asti,

corso Dante n. 31 - 14100 Asti, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso infruttuosamente detto termine verrà data comunicazione al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente per la cancellazione.

Asti, 28 settembre 2004

Il dirigente: FERSINI

04A09768

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «La Primula - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Costigliole d'Asti.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASTI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Condiderato che, in forza dell'articolo precitato, a maggior ragione sono da inserire nel novero delle società cooperative da cancellare dal registro delle imprese anche quelle che giunte al bilancio finale di liquidazione per un eguale periodo di tempo non vi hanno proceduto autonomamente;

Visti gli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e la visura camerale attestante l'anzidetta condizione;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, della seguente società cooperativa in liquidazione che avendo depositato il bilancio finale di liquidazione da oltre cinque anni non vi ha provveduto autonomamente:

1) «La Primula - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Costigliole d'Asti (Asti), costituita il 30 marzo 1971 per rogito notaio dott. Girino Giovanni, repertorio n. 5103, registro società n. 2202 del tribunale di Asti, codice fiscale n. 80003640051, posizione n. 330/114108, in liquidazione dal 21 dicembre 1995.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* il presente provvedimento può essere impugnato, da chi ne ha interesse, con formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Asti, corso Dante n. 31 - 14100 Asti. Trascorso infruttuosamente detto termine verrà data comunicazione al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente per la cancellazione.

Asti, 28 settembre 2004

Il dirigente: FERSINI

04A09769

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° ottobre 2004.

Ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2004/2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2004 con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto e, in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, indicati per i corsi di laurea in infermieristica, in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, in tecniche della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, per i quali la rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie delle singole regioni mostra una maggiore esigenza rispetto al numero dei posti definito con il richiamato decreto 8 luglio 2004;

Visto che l'obiettivo che si intende raggiungere d'intesa con il Ministero della salute è quello di soddisfare, per ogni singola figura professionale, le esigenze a livello nazionale con riferimento alle effettive necessità delle singole regioni;

Vista la nota in data 19 luglio 2004 con la quale sono stati invitati gli atenei che insistono su un determinato territorio in cui risulta un maggiore fabbisogno professionale a valutare, ove possibile, l'aumento della propria offerta formativa;

Vista la risposta fornita nel merito da alcune università interessate;

Sentito il Ministero della salute;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni dei citati corsi di laurea per l'anno accademico 2004-2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 8 luglio 2004, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, risulta come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

classe SNT/1 - corso di laurea in infermieristica: da 12.656 a 12.936;

classe SNT/2 - corso di laurea in terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva da 308 a 312;

classe SNT/3 - corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia: da 1.188 a 1.218;

classe SNT/4 - corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi cli lavoro da 834 a 854.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 8 luglio 2004, relativamente al numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

corso di laurea in infermieristica, afferente alla classe SNT/1:

Università di Bologna da 521 a 571;

Università di Cagliari da 30 a 70;

Università di Ferrara da 285 a 305;

Università di Firenze da 340 a 450;

Università «La Sapienza» di Roma - I Facoltà da 1.222 a 1.252;

Università di Sassari da 60 a 90;

corso di laurea in terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, afferente alla classe SNT/2:

Università «La Sapienza» di Roma - I Facoltà da 66 a 70;

corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, afferente alla classe SNT/3:

Università di Ferrara da 30 a 40;

Università di Firenze da 35 a 55;

corso di laurea in tecniche della prevenzione nei luoghi e negli ambienti di lavoro, afferente alla classe SNT/4:

Università di Padova da 50 a 70.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2004

Il Ministro: MORATTI

04A09761

DECRETO 1° ottobre 2004.

Modifica del decreto ministeriale 9 luglio 2004, riguardante la definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2004/2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2004 con il quale sono stati definiti le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2004-2005;

Vista la mozione della conferenza dei presidi delle Facoltà di medicina e chirurgia approvata all'unanimità in data 14 luglio 2004;

Vista in particolare la posizione degli infermieri e delle ostetriche già in possesso del titolo rilasciato dalla scuole dirette a fini speciali per dirigenti dell'assistenza infermieristica i sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982;

Vista altresì, l'impossibilità di autorizzare l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie a tutti coloro che risultino in possesso del titolo sopra citato la cui numerosità contrasterebbe con il fabbisogno delle professioni sanitarie e dei laureati specialistici;

Vista la nota del Ministero del salute in data 20 settembre 2004 della quale si condivide l'opportunità di riconoscere la ammissione, in deroga al superamento della apposita prova, di coloro che siano in possesso del titolo di dirigente dell'assistenza infermieristica e siano titolari con atto formale e datato dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica o di direttore dei servizi infermieristici;

Considerata peraltro la opportunità, di prevedere l'ammissione diretta, anche di coloro che siano titolari, con atto formale e datato, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea specialistica di interesse o di direttore dei servizi di riabilitazione, dell'area tecnica o della prevenzione;

Considerato peraltro, d'intesa con il Ministero della salute, di prevedere che la titolarità degli incarichi sopra citati siano stati conferiti da almeno due anni alla data del presente decreto;

Tenuto conto che il fabbisogno nazionale delle singole figure professionali è superiore all'offerta formativa delle università;

Decreta:

Art. 1.

Al comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2004 citato in premesse è aggiunto il seguente periodo:

«L'ammissione è consentita direttamente, in deroga al superamento della apposita prova, anche a coloro che risultano in possesso del titolo rilasciato dalle

scuole dirette a fini speciali per dirigenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 i quali siano titolari, con atto formale e datato da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica o di direttore dei servizi infermieristici, e a coloro che siano titolari, con atto formale e datato, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea specialistica di interesse o di direttore dei servizi di riabilitazione, dell'area tecnica e della prevenzione.

Art. 2.

Le università integreranno i bandi già emanati con le opportune disposizioni per l'ammissione degli eventuali interessati previsti dal presente decreto.

Roma, 1° ottobre 2004

Il Ministro: MORATTI

04A09762

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 luglio 2004.

Disposizioni transitorie per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT, per la campagna vendemmiale 2004/2005.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, l'art. 16 concernente l'istituzione dell'inventario viticolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e, in particolare, l'art. 19 concernente l'inventario viticolo;

Visto il regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione del 14 dicembre 2000, recante modalità di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo, in particolare l'art. 5 concernente il controllo del potenziale viticolo;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 7 luglio 1967, recante norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini», ed in particolare gli articoli 14 e 15 che dettano disposizioni per la denuncia delle superfici vitate e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle vigne IGT presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'art. 16 recante disposizioni per la rivendicazione delle produzioni annuali DOCG, DOC, e IGT;

Vista la propria circolare n. 5 del 19 luglio 1996, recante modalità di rivendicazione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il proprio decreto 23 marzo 1999, concernente l'adozione della modulistica per l'aggiornamento dello schedario viticolo nazionale, la gestione del potenziale viticolo, la verifica delle superfici vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DCC e nell'elenco delle vigne IGT, la tenuta e l'aggiornamento degli stessi;

Visto il proprio decreto 26 luglio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000, concernente termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;

Visto il proprio decreto 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e nell'elenco delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visti i propri decreti 27 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 31 luglio 2001, e 28 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2001, concernenti la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate di cui al citato decreto 27 marzo 2001;

Considerato che la dichiarazione delle superfici vitate di cui ai richiamati decreti ministeriali è finalizzata, tra l'altro, all'iscrizione agli albi dei vigneti DOCG e DOC e agli elenchi delle vigne IGT e all'aggiornamento delle preesistenti iscrizioni dei vigneti agli albi dei vigneti DOCG e DOC e che la presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate in questione da parte dei produttori interessati costituisce il presupposto per consentire la rivendicazione e la certificazione delle produzioni annuali DO e IGT;

Visto l'Accordo 25 luglio 2002 tra il Ministero e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica itatiana n. 212 del 10 settembre 2002, per la determinazione dei criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne I.G.T., in

attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, sulla base dell'accordo approvato dalla Conferenza dei presidenti nella seduta del 4 ottobre 2001;

Visto il proprio decreto 23 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2003, recante modalità per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2003/2004;

Considerato che sono in corso presso i competenti enti le procedure per l'istituzione e per l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne I.G.T. sulla base delle disposizioni di cui al citato Accordo del 25 luglio 2002 e che pertanto permangono tuttora le condizioni che hanno determinato l'emanazione del citato decreto 23 luglio 2003;

Ritenuto di dover stabilire le opportune disposizioni per assicurare la correttezza e la certezza della rivendicazione delle produzioni DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2004/2005, nonché assicurare i relativi controlli da parte degli organismi preposti, nelle more dell'emanazione delle disposizioni definitive per la rivendicazione annuale delle produzioni in questione;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 15 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Criteri generali

1. Per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT presso le competenti camere di commercio, in via transitoria per la campagna vendemmiale 2004/2005, si adottano le disposizioni stabilite nel presente decreto.

2. Ai fini della rivendicazione delle produzioni di cui al comma 1, per tutte le iscrizioni agli albi effettuate antecedentemente al settembre 2000, sono da utilizzare le superfici indicate nella dichiarazione delle superfici vitate (Mod. B1) di cui ai decreti 23 marzo 1999, 26 luglio 2000 e 27 marzo 2001 richiamati nelle premesse. I produttori che non abbiano presentato la citata dichiarazione delle superfici vitate entro il 31 dicembre 2001 possono rivendicare le produzioni in questione, purché abbiano presentato la predetta dichiarazione entro il 31 agosto 2004 al competente sportello regionale, fatti salvi eventuali termini più restrittivi stabiliti dalle competenti regioni e fatto salvo l'assolvimento della prescrizione sanzionatoria di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 260/2000.

3. Ai fini della rivendicazione delle produzioni di cui al comma 1 i produttori interessati devono presentare le denunce di produzione, utilizzando la sola modulistica di cui ai successivi articoli 2 e 3, direttamente alla competente camera di commercio entro il 10 dicembre 2004, anche per via telematica o informatica.

Art. 2.

Rivendicazione produzioni IGT

1. Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alla denuncia di produzione delle uve IGT effettuata nella campagna vendemmiale 2003/2004, ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2003, per la rivendicazione delle produzioni dei vini IGT sono applicabili le procedure di cui alla circolare n. 5 del 19 luglio 1996. A tal fine i produttori devono indicare nell'apposita modulistica (Mod. A1) i dati delle superfici vitate riportati nella dichiarazione delle superfici vitate (Mod. B1).

2. Qualora siano intervenute variazioni rispetto alla denuncia di produzione delle uve IGT effettuata nella campagna vendemmiale 2003/2004 ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2003, o il conduttore si appresta a denunciare le uve IGT per la prima volta, ai fini della denuncia in questione si utilizza il Mod. A1-bis allegato al presente decreto.

Art. 3.

Rivendicazione produzioni DOC e DOCG

1. Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alla denuncia di produzione delle uve DOCG e DOC effettuata nella campagna vendemmiale 2003/2004 ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2003, per la denuncia delle uve DOCG e DOC si utilizza la modulistica prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1967 (modulo B).

2. Qualora siano intervenute variazioni rispetto alla denuncia di produzione delle uve DOCG e DOC effettuata nella campagna vendemmiale 2003/2004 ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2003, o il conduttore si appresta a denunciare per la prima volta le stesse produzioni, per la denuncia delle uve DOCG e DOC si utilizza lo schema di modulistica riportato all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 4.

Disposizioni particolari

1. Nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nelle province autonome di Bolzano e Trento che hanno realizzato la dichiarazione delle superfici vitate con una procedura autonoma regolata da apposita convenzione con l'AGEA, la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT, per la campagna vendemmiale 2004/2005, è effettuata sulla base delle superfici iscritte negli appositi albi ed elenchi, utilizzando in ogni caso, la modulistica prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1967 e, per le produzioni IGT, la modulistica di cui alla circolare n. 5 del 19 luglio 1996 (Mod. A1).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, 29 luglio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO 1

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di

DENUNCIA DELLE UVE DOCG E DOC 2004

L'Azienda ____________________

Con sede in : ____________________ via : ____________________

Codice fiscale : ____________________ Partita IVA : ____________________

A nome del legale rappresentante

DICHIARA

- ❑ di aver presentato la denuncia delle uve 2003 e che dopo tale denuncia sono intervenute delle variazioni di cui al mod. B1 n° ____________________
  o in alternativa
- ❑ di NON avere presentato denuncia delle uve 2003 e che la superficie vitata successivamente indicata risulta dal mod. B1 n° ____________________

Che dalle superfici vitate iscritte pur provvisoriamente all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine (Albo)

____

Per complessivi mq : ____________________ (Viti __________)

Di cui mq : ____________________ (Viti __________) in superficie promiscua

Ha ottenuto complessivamente kg. __________ di uva

L'uva, ai sensi del relativo disciplinare di produzione, ha diritto all'uso delle denominazioni per i vini a DO/IGT come di seguito specificato

(a)	(b)	Tipologia	ALBO / ELENCO e VINO	Uva (Kg.)

(a) Progressivo Intercalare (b) Indicare se trattasi di scelta vendemmiale – SV - o destinazione supero – DS -

Dichiara altresì di essere informato che le informazioni rese dal sottoscritto, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate per quanto strettamente necessario per il procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione (a sensi art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali")

Letto, confermato e sottoscritto

____________________ , __________ ____________________

luogo *data* *firma del/la dichiarante*

Spazio per l'accertamento d'identità del firmatario

Documento di riconoscimento ____________________ numero ____________________
Rilasciato il ____/____/______ da ____________________

Data ____/____/__________ Firma e qualifica del ricevente ____________________

N.B. *La firma può essere apposta direttamente in presenza dell'addetto dell'ufficio competente a ricevere la dichiarazione, ovvero, quando quest'ultima non viene presentata personalmente dal richiedente, è sufficiente allegare fotocopia di un documento di identità valido*

MODELLO A1-bis

Alla Camera di Commercio di ______________________________

Vini ad Indicazione Geografica Tipica

Il sottoscritto ______________________ nato a ______________________ il __________
residente in ______________________ Frazione-Via-Cascina ______________________ Cod.fiscale
__________ Partita IVA ______________ nella

qualità di conduttore dei terreni vitati con la presente

DICHIARA

- ❑ di aver presentato la dichiarazione delle uve 2003 e che successivamente sono intervenute delle variazioni di cui al mod. B1 n° __________
- ❑ di NON avere presentato dichiarazione delle uve 2003 e che la superficie vitata di seguito indicata risulta dal mod. B1 n.° __________

e che sotto la propria responsabilità la superficie vitata ed i quantitativi da essa derivanti che intende destinare alla produzione di vino ad Indicazione Geografica Tipica come di seguito specificato.

Comune	Foglio mappa N.	Particelle N.	Indicazione Geografica Tipica	Nome vitigno o tipologia	Superficie Mq.	Quantità di UVA in q.li

Data ______________________ Firma del conduttore o legale rappresentante

____

Spazio per l'accertamento d'identità del firmatario

Documento di riconoscimento ______________ numero __________
Rilasciato il ___/___/______ da ______________________

Data ___/___/______ Firma e qualifica del ricevente ______________________

N.B. *La firma può essere apposta direttamente in presenza dell'addetto dell'ufficio competente a ricevere la dichiarazione, ovvero, quando quest'ultima non viene presentata personalmente dal richiedente, è sufficiente allegare fotocopia di un documento di identità valido*

Spazio riservato alla Camera di Commercio
Visto acquisita agli atti Dichiarazione presentata il __________ registrata al n. __________

Il Segretario Generale

____

04A09600

DECRETO 28 settembre 2004.

Modifica della denominazione di varietà iscritta al registro nazionale mais da Rango a Aucaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61, del 13 marzo 2002, con il quale è stata iscritta, tra l'altro, al registro nazionale la varietà di mais denominata Castela;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165, del 18 luglio 2003, con il quale la denominazione Castela è stata modificata in Rango;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la richiesta con la quale è stata proposta la nuova denominazione Aucaria;

Considerato concluso l'esame della denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais Rango è modificata in Aucaria.

Roma, 28 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09927

DECRETO 29 settembre 2004.

Iscrizione di varietà di cereali al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 27 settembre 2004 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
008351	Dorato	ISEA S.p.A. – Falconara Marittima (AN)
008865	Orfeo	CO.SE.ME. – Foggia
008939	Guizeh	Eurodur – Francia
008866	Trionfo	Venturoli Sementi s.n.c. – Pianoro (BO)
008933	Tripudio	Venturoli Sementi s.n.c. – Pianoro (BO)
008934	Catervo	Eurogen S.r.l. - Piazza Armerina (EN)
008870	Maestrale	Società Produttori Sementi S.p.A. – Bologna
008869	Saragolla	Società Produttori Sementi S.p.A. – Bologna
008362	Sant'Agata	Istituo Sperimentale per la Cerealicoltura – Roma
008944	Cirillo	Maliani Genetica di Maliani Giacomo – Recanati (MC)

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
008382	Vittorio	ISEA S.p.A. – Falconara Marittima (AN)
008920	Abate	Eurogen S.r.l. - Piazza Armerina (EN)
008921	Anapo	Eurogen S.r.l. - Piazza Armerina (EN)
008928	Copernico	Limagrain Italia s.p.A. – Busseto (PR) e Nickerson International Recherche GEIE - Francia
008927	Botticelli	Limagrain Italia s.p.A. – Busseto (PR) e Nickerson International Recherche GEIE - Francia
008929	Avorio	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV)
008932	LD113	Lemaire Deffontaines Semences - Francia
008931	SO207	S.A.R.L. SOGROUP – Francia
008930	Rabelais	RAGT 2N S.A.S. – Francia
009404	Rodrigo	Florimond Desprez – Francia
009402	Albachiara	CO.NA.SE Consorzio Nazionale Sementi scrl – Conselice (RA)
009388	Mieti	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV)

ORZO DISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
008919	Alce	Istituto Sperimentale per La Cerealicoltura – Roma e Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
009408	Boreale	Secobra Recherche – Francia

ORZO POLISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
008914	Sixtine	Lemaire Deffontaines Semences - Francia

AVENA

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
009263	Genziana	Istituto Sperimentale per La Cerealicoltura – Roma e Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)

SEGALE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
008868	Forestal	Laboulet Semences - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09928

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2004.

Approvazione della fusione per incorporazione di Winterthur Vita S.p.a. in Aurora Assicurazioni S.p.a., entrambe con sede in Milano. (Provvedimento n. 2304).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 65, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 76, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, che ha sostituito l'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima parere al Presidente, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale di ricognizione in data 26 novembre 1984 ed i successivi provvedimenti autorizzativi all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita riguardanti Winterthur Vita S.p.a. con sede in Milano, piazza Missori n. 2;

Visto il provvedimento Isvap in data 30 marzo 2004 di approvazione della fusione per incorporazione di Meieaurora S.p.a. e NewWin S.p.a. in Winterthur Assicurazioni S.p.a. che ha contestualmente variato la propria denominazione sociale in Aurora Assicurazioni S.p.a impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni e vita, con sede in Milano, piazza Missori n. 2;

Viste le istanze in data 15 luglio 2004 e la relativa documentazione allegata con le quali le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Winterthur Vita S.p.a. in Aurora Assicurazioni S.p.a., delle relative modalità e delle nuove norme statuarie dell'incorporante, nonché i documenti integrativi forniti da ultimo in data 20 settembre 2004;

Viste le delibere assunte in data 28 luglio 2004 dalle assemblee straordinarie degli azionisti di Winterthur Vita S.p.a e di Aurora Assicurazioni S.p.a. che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari nel registro delle imprese di Milano in data 2 agosto 2004;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dalla società incorporante;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 27 settembre 2004;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione per incorporazione di Winterthur Vita S.p.a. in Aurora Assicurazioni S.p.a, entrambe con sede in Milano, con le relative modalità di attuazione.

Art. 2.

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale di Aurora Assicurazioni S.p.a. con le modifiche apportate agli articoli 7 (capitale sociale), 14 (requisiti dei componenti del consiglio di amministrazione), 17 (riunioni del consiglio di amministrazione), 18 (poteri del consiglio di amministrazione), 19 (firma sociale e rappresentanza legale).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

Il presidente: GIANNINI

04A09655

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 5 ottobre 2004, n. **491.**

Circolare applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004).

Al Ministero delle politiche agricole e forestali

Alle regioni e province autonome - Loro Sedi

All'A.R.T.E.A.

All'A.G.R.E.A.

All'A.V.E.P.A.

All'Organismo pagatore della regione Lombardia

All'Ente nazionale risi

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla C.I.A.

Alla Copagri

Premessa.

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio dell'Unione europea introduce il regime di pagamento unico per le aziende agricole, sotto forma di «titoli individuali» che sono assegnati sulla base della media degli aiuti comunitari percepiti da ciascuna azienda nel triennio preso a riferimento (2000-2001-2002).

Questo nuovo regime di aiuto non è più legato alla reale produzione nei vari settori di intervento (seminativi, bovini, ecc.), bensì alla superficie aziendale complessivamente destinata ad attività agricola, per la quale deve essere garantito il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali, dei criteri di condizionalità in materia di sanità pubblica, salute delle piante, benessere degli animali ed il rispetto dell'ambiente dettati dalla Commissione europea (disaccoppiamento degli aiuti rispetto alla produzione).

Nel nuovo regime, l'attribuzione degli aiuti è subordinata all'assegnazione iniziale di titoli, basati sul triennio di riferimento 2000-2002. Successivamente, i titoli potranno essere acquisiti sia attraverso operazioni di trasferimento tra aziende, sia direttamente dall'amministrazione a valere sulla «riserva nazionale» dei titoli appositamente costituita.

Individuazione dei beneficiari.

L'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003 dispone:

«1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che:

a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all'art. 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI, oppure

b) abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla lettera *a)*, oppure

c) abbiano ricevuto un diritto all'aiuto risultante dalla riserva nazionale o per trasferimento.

2. Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua denominazione nel suddetto periodo o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, egli è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.

3. Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine.

Nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in origine.».

Pertanto gli «aventi diritto» sono coloro i quali hanno percepito un pagamento diretto nel triennio di riferimento. Inoltre coloro che sono subentrati all'avente diritto durante o dopo il triennio di riferimento, conservano gli stessi diritti dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) ai quali sono succeduti (totalmente e/o parzialmente), come meglio specificato nel proseguio.

I casi in cui è possibile trasferire i dati di riferimento del triennio da un soggetto ad un altro sono:

Eredità effettiva o anticipata (successione).

Nel caso di eredità effettiva vale la definizione prevista dal diritto nazionale. La domanda di pagamento viene presentata da parte dell'erede a proprio nome.

Il numero e valore dei titoli vengono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondente alle unità di produzione ereditate.

Nella successione anticipata, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004 rientrano anche:

a) il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;

b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

Nel caso di successione anticipata revocabile il beneficio al regime di pagamento unico è riconosciuto soltanto una volta al successore designato entro la data di presentazione della domanda di pagamento.

La successione di un contratto di affitto o la successione effettiva o anticipata da parte di un agricoltore - persona fisica, che nel corso del periodo di riferimento sia stato affittuario di un'azienda, o di una sua parte, che consentirebbe di ottenere il riconoscimento di titoli, sono considerati come la successione in un'azienda.

Qualora l'erede effettivo o anticipato sia già nelle condizioni previste per l'attribuzione autonoma dei titoli, indipendentemente, da quelli derivanti dalla successione, i titoli complessivi sono costituiti dalla somma di quelli derivanti dalla sua azienda e quelli effettivamente derivanti dalla successione delle unità produttive ereditate.

Nel caso di cumulo di misure, viene attribuito un numero di titoli non superiore al numero di ettari più elevato tra gli ettari ereditati e quelli autonomamente dichiarati nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico per un valore pari al più alto ottenibile applicando separatamente ciascuna delle misure per le quali possiede i requisiti.

Modifica di stato giuridico o denominazione.

In caso di cambiamento di forma giuridica o di denominazione, l'agricoltore ha accesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni dell'agricoltore che gestiva originariamente l'azienda, nei limiti dei titoli attribuibili all'azienda di origine, alle seguenti condizioni:

a) il numero e il valore dei titoli sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti all'azienda di origine;

b) in caso di cambiamenti nella forma giuridica di una persona giuridica, o se una persona fisica diventa una persona giuridica o viceversa, l'agricoltore che gestisce la nuova azienda è l'agricoltore che esercitava il controllo dell'azienda di origine in termini di gestione, utili e rischi finanziari.

Le stesse regole si applicano qualora i casi previsti dal sopra citato art. 33 § 2 regolamento (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso il primo anno di applicazione.

Ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004 rientra nell'ipotesi di modifica della forma giuridica il caso in cui l'agricoltore che gestisce l'azienda, all'atto dell'avviamento del regime:

a) abbia esercitato attività agricola come membro compartecipe dell'impresa familiare di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, ovvero sia stato parte attiva in agricoltura della famiglia che ha esercitato in precedenza il controllo dell'azienda;

b) abbia esercitato, come persona fisica o giuridica, attività agricola attraverso una società della quale aveva il controllo secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, ovvero abbia esercitato la medesima attività come affittuario di società della quale aveva il controllo;

c) abbia esercitato, come società, attività agricola attraverso uno o più propri soci.

Fusione di aziende e scissione di aziende.

Per «fusione» si intende la fusione di due o più agricoltori diversi, ai sensi della definizione di cui all'art. 2, lettera *a)*, regolamento CE n. 1782/2003, in un nuovo «agricoltore» ai sensi della medesima definizione, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende di origine o da uno di loro. Il numero e il valore dei titoli sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle aziende di origine.

Per «scissione» si intende la scissione di un agricoltore ai sensi della definizione di cui all'art. 2, lettera *a)*, regolamento CE n. 1782/2003, in almeno due nuovi agricoltori, ai sensi della medesima definizione, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda di origine, oppure la scissione di un agricoltore in almeno un nuovo agricoltore, ai sensi della medesima definizione, mentre l'altro rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell'agricoltore che gestiva l'azienda di origine. Il numero e il valore dei titoli sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle unità di produzione trasferite dell'azienda di origine.

Si applicano le stesse regole qualora i casi previsti dall'art. 33, paragrafo 3, primo o secondo comma

del regolamento (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso il primo anno di applicazione.

L'art. 12 del regolamento (CE) n. 795/2004 prevede, al paragrafo 1, la possibilità per lo Stato membro di procedere alla identificazione degli agricoltori aventi diritto ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e alla definizione provvisoria degli importi di riferimento e del numero medio triennale di ettari di superficie.

La definizione provvisoria dei titoli avviene attraverso la spedizione del modulo di domanda a cui fa riferimento l'art. 34 (1) del regolamento (CE) n. 1782/2003 entro il 15 aprile 2005.

I destinatari della spedizione sono tutti gli aventi diritto, ovvero nel caso di applicazione da parte dello Stato membro della preventiva identificazione degli agricoltori, come nel caso dell'Italia, tutti quelli identificati, che:

a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all'art. 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI, oppure

b) abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla lettera *a)*, oppure

c) abbiano ricevuto un diritto all'aiuto risultante dalla riserva nazionale o per trasferimento.

Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua denominazione nel suddetto periodo o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, egli è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.

Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine.

Nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in origine.

Nessun titolo è attribuito a chi non fa domanda di accesso al regime di pagamento unico e non è possibile procedere a trasferimenti di titoli prima della loro assegnazione definitiva.

Il calcolo dei titoli può essere effettuato anche sulla base dei dati risultanti da annualità diverse (1997-98-99) da quelle del triennio di riferimento o sulla base di una parte degli anni di riferimento solo in funzione di motivate cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali che hanno determinato un danno alla produzione nel periodo considerato (art. 40 del regolamento CE n. 1782/2003).

La ricognizione preventiva.

L'Italia si avvale della possibilità, introdotta dall'art. 12 del regolamento (CE) n. 795/2004, di operare una ricognizione preventiva, allo scopo di:

comunicare agli agricoltori la situazione del periodo di riferimento così come risultante nelle basi dati del SIAN;

definire gli aventi diritto ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

registrare le trasformazioni aziendali intervenute durante e successivamente al triennio di riferimento. Eventuali variazioni che intervengano dopo la data di risposta della comunicazione ed entro la data di termine per la presentazione della domanda di accesso al regime di interventi unico, possono comunque essere comunicate con la domanda stessa.

I dati relativi al triennio 2000-2002 riportati nella comunicazione inviata ai produttori sono relativi alle superfici o ai capi risultanti ammissibili al pagamento (compresi quindi quelli non liquidati) alla data odierna; la risposta alla presente comunicazione non pregiudica la possibilità di una variazione dei dati del periodo di riferimento a seguito della soluzione di eventuali situazioni di contenzioso in essere con l'Amministrazione per quanto attiene i pagamenti relativi alle campagne 2000, 2001 e 2002.

I contenuti della comunicazione.

Ai produttori conosciuti è stata inviata una lettera che descrive la procedura che l'Amministrazione ha seguito per l'individuazione degli aventi diritto, per la definizione dei titoli provvisori e per quella dei titoli definitivi, corredata dai modelli allegati.

Negli allegati sono elencate le casistiche che condizionano il calcolo dei titoli e le fattispecie entro le quali il produttore può ricadere in funzione di quanto previsto agli articoli 33 e 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ovvero agli articoli da 13 a 16 del regolamento (CE) della Commissione n. 795/2004:

produttore storico con presenza in tutti gli anni del periodo di riferimento;

nuovo produttore con presenza negli ultimi due anni (o solo nell'ultimo anno) del periodo di riferimento;

nuovo produttore con dati solo dopo il triennio di riferimento;

produttore con dati del periodo di riferimento condizionati da cause eccezionali;

produttore succeduto in via ordinaria o anticipata ad un altro agricoltore;

produttore con modifica intercorsa durante o dopo il triennio di riferimento relativamente al suo stato giuridico;

produttore con modifica intercorsa durante o dopo il triennio di riferimento relativamente al suo stato giuridico;

produttore con avvenuta modifica alla sua struttura per scissione o fusione;

produttore con acquisizione o cessione di azienda con contratto di vendita con terra (per quest'ultima tipologia le evidenze sono acquisite dai CAA in sede di ricognizione preventiva, ma non provocano un trasferimento immediato della titolarità dei dati di riferimento; ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 795, infatti, i produttori cedenti devono comunque fare domanda per l'accensione dei diritti, ed il produttore acquirente può fare domanda «contemporanea» allegando copia del contratto).

Vi sono altresì illustrati i documenti giustificativi previsti per il riconoscimento delle fattispecie sopra elencate (si vedano gli allegati), di cui si richiede da subito la raccolta e l'inserimento nei fascicoli aziendali, tenuti in conformità a quanto previsto dai competenti Organismi pagatori, presso i CAA.

Sono oggetto di comunicazione i dati risultanti dalle basi dati AGEA relativamente ai regimi di intervento previsti nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003.

In particolare, per anno e tipologia di prodotto, sono comunicati:

i dati relativi alle domande PAC seminativi del triennio di riferimento: a livello di particelle catastali per le informazioni dichiarate e a livello di zona omogenea per le superfici ammesse a premio.

i dati relativi alla zootecnia: a livello di prodotto con indicazione del numero di capi ammessi a premio.

Gli stessi dati sono espressi in forma riassuntiva come medie triennali delle superfici e dei capi (le informazioni comunicate sono relative a capi e superfici ammissibili all'erogazione dell'aiuto anche nei casi in cui il pagamento non abbia avuto luogo).

Nel modulo sono inserite le possibili casistiche relativamente alle modifiche aziendali intervenute con la necessaria richiesta di documentazione giustificativa delle relative fattispecie, comunque nel rispetto delle vigenti norme in materia di semplificazione amministrativa.

È possibile indicare le eventuali cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali che determinano una differente considerazione dei dati del triennio di riferimento o la considerazione di anni diversi da quelli oggetto della comunicazione.

I destinatari della comunicazione.

Destinatari della comunicazione sono tutti gli agricoltori che si sono manifestati, nei regimi di intervento elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel corso del triennio di riferimento o negli anni successivi precedenti all'applicazione del regime unico di pagamento.

Le modalità di comunicazione.

La lettera ed i moduli allegati sono spediti con raccomandata a.r. con registrazione sul SIAN degli avvisi di ricevimento e dell'esito della spedizione.

Il Sistema informativo contiene copia della comunicazione inviata, che è replicabile in qualsiasi momento.

I dati della comunicazione ed i necessari dettagli utili ai fini della gestione della risposta, sono resi disponibili ai CAA interessati, sulla base del mandato comunicato ad Agea dagli organismi pagatori competenti.

Le comunicazioni non recapitate sono rese note al CAA cui il produttore ha affidato mandato, che procede alla ristampa della stessa e cura l'effettiva consegna al destinatario.

La registrazione delle modifiche.

I produttori possono manifestare il loro accordo con quanto inserito nella comunicazione, ovvero notificare le modifiche, entro le date indicate nei modelli allegati; decorsi i termini previsti, vale la regola del «silenzio-assenso» e si procede al calcolo dei titoli provvisori sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione.

L'eventuale modificazione dei dati di riferimento già comunicati relativi agli importi ammissibili, derivante dalla soluzione di un contenzioso in atto intervenuta dopo l'avvio della ricognizione preventiva, è presa in considerazione ai fini del calcolo dei titoli.

I produttori, sia nel caso in cui debbano solo confermare il contenuto della comunicazione, sia nel caso in cui abbiano la necessità di procedere ad una modifica delle informazioni comunicate per la parte dei dati di riferimento (circostanze eccezionali) o per la parte della titolarità di aziende del triennio di riferimento (eredità, modifiche aziendali, acquisizioni con contratto di vendita, ecc.), devono recarsi, secondo quanto di seguito specificato, presso gli uffici autorizzati per la registrazione delle modifiche (CAA, OP).

Per poter inserire nel SIAN le modifiche relative ai dati di riferimento ed alla titolarità degli stessi sono realizzate, nell'ambito del fascicolo elettronico del produttore, le opportune funzioni software per la registrazione delle informazioni necessarie. Sono inoltre realizzate le opportune funzioni software di interscambio per l'aggiornamento del fascicolo, in accordo tra Agea e gli altri organismi pagatori.

Il produttore deve recarsi presso il proprio CAA mandatario e provvedere alla registrazione della propria situazione aziendale ai fini della riforma.

I produttori che non hanno un rapporto in essere con CAA riconosciuti, possono in alternativa:

recarsi presso un CAA autorizzato e registrare un mandato unitamente alla propria situazione aziendale ai fini della riforma;

compilare l'ultimo foglio del modello della comunicazione riportando la propria situazione rispetto al triennio di riferimento e spedirla in busta chiusa ad

una apposita casella postale aperta da Agea; la stessa Agea provvede a verificare la distribuzione di tali produttori sul territorio e procede, sentiti gli organismi pagatori competenti e di concerto con questi ultimi, all'apertura di appositi uffici per la registrazione delle modifiche comunicate presso le sedi identificate dagli organismi pagatori competenti; gli interessati sono invitati ad incontri per la verifica e l'inserimento dei dati dichiarati.

La procedura di registrazione delle modifiche, in ogni caso prevede:

conferma dei dati di riferimento comunicati (in relazione alla titolarità dell'azienda):

protocollazione della copia della comunicazione controfirmata dal produttore ed inserimento del documento nel fascicolo del produttore;

inserimento della conferma nel SIAN;

stampa della ricevuta dal SIAN per conferma, stampa, protocollazione ed inserimento della copia nel fascicolo.

Modifica dei dati di riferimento comunicati (in relazione alla titolarità dell'azienda):

identificazione della fattispecie che determina la modifica della titolarità dell'azienda (successione, modifica stato giuridico, ecc.);

protocollazione dei documenti giustificativi della fattispecie identificata, inserimento degli stessi nel fascicolo del produttore qualora non già presenti; Inserimento della tipologia di modifica nel SIAN:

attribuzione dei dati di riferimento al nuovo titolare sulla base delle modifiche effettuate (successione, scissione, fusione, modifica dello stato giuridico;

esclusione di una o più annualità del triennio di riferimento, ai fini del calcolo dei titoli per cause eccezionali;

qualora tutte le annualità del triennio di riferimento (2000-2001-2002) siano esclusi per cause eccezionali, il calcolo dei titoli è effettuato sulla base del triennio precedente (1997-1998-1999).

Chiusura del procedimento:

la registrazione dei dati nel SIAN con relativa stampa di ricevuta dell'operazione effettuata costituisce chiusura del procedimento amministrativo rivolto alla ricognizione della situazione aziendale;

allo scadere del termine del 10 dicembre 2004, le posizioni aziendali per le quali non sia stata comunicata alcuna variazione vengono confermate, ritenendo il silenzio del produttore accettazione della titolarità aziendale comunicata.

Uffici autorizzati per il trattamento delle informazioni.

Sono autorizzati a procedere alla registrazione delle modifiche comunicate dai produttori:

i CAA riconosciuti e convenzionati con gli Organismi pagatori competenti, sia per i produttori con fascicolo aziendale costituito presso gli stessi che per coloro, senza mandato, che volessero aprire un fascicolo presso uno di tali CAA. I produttori devono recarsi presso la sede autorizzata del CAA al quale hanno conferito o intendono conferire mandato;

gli Organismi pagatori competenti.

Cosa deve essere registrato.

Vengono registrate nel sistema informativo tutte le informazioni relative alla conferma dei dati comunicati, ai cambiamenti di stato aziendale intercorsi nel periodo di riferimento e successivamente allo stesso, le informazioni relative alle circostanze eccezionali modificanti i dati del periodo di riferimento; le modifiche devono essere inserite nel fascicolo elettronico del produttore e collegate, attraverso i numeri di protocollo dei documenti giustificativi relativi, alle diverse fattispecie previste.

Il modulo compilato per la conferma dei dati aziendali ovvero per la correzione degli stessi ed i relativi documenti giustificativi devono essere protocollati ed inseriti nel fascicolo cartaceo del produttore.

Comunicazione di ulteriori istruzioni.

Al fine di assicurare l'uniformità di interpretazione ed applicazione delle regole concernenti l'effettuazione della ricognizione preventiva e più in generale della normativa comunitaria e nazionale sulla riforma della PAC, è istituito presso l'Agea un apposito gruppo di lavoro.

Il gruppo è composto dai rappresentanti della stessa Agea, del Ministero delle politiche agricole e forestali, degli OP riconosciuti e delle OO.PP. maggiormente rappresentative.

Il gruppo si riunisce con cadenza settimanale, e comunque, in modo da assicurare la tempestiva risoluzione delle questioni che gli saranno deferite.

Sulle stesse questioni il gruppo elabora proposte di risoluzione che vengono adottate dall'Agea-Coordinamento con specifici addenda alla presente circolare.

Le proposte di risoluzione saranno pubblicate sul sito dell'Agea all'URL http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/default.htm dove saranno pubblicati anche la presente circolare ed i successivi addenda.

Con analoghe integrazioni della presente circolare saranno fornite le informazioni relative ai successivi adempimenti previsti dall'attuazione del regime di pagamento unico; in particolare:

assegnazione dei titoli provvisori;

fissazione dei titoli;

domanda di accesso al regime di pagamento unico;

assegnazione dei titoli definitivi.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore dell'area coordinamento
NANNI

ALLEGATO

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

SCHEDA PER LA VERIFICA AZIENDALE
REG. (CE) N. 1782/2003

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

CODICE UNICO di identificazione AZIENDA AGRICOLA (CUAA) - CODICE FISCALE 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE 2

NOME 3

DATA DI NASCITA 4 (giorno mese anno) SESSO 5 COMUNE DI NASCITA 6 PROV. 7

PARTITA IVA 8

RAGIONE SOCIALE (se Ditta individuale) 9

QUADRO B - RAPPRESENTANTE LEGALE

RAPPRESENTANTE LEGALE CODICE FISCALE 1

COGNOME 2 NOME 3

DATA DI NASCITA 4 (giorno mese anno) SESSO 5 COMUNE DI NASCITA 6 PROV. 7

QUADRO C - MEDIA DEI DATI DEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO 2000 2001 2002

		ettari	are
SUPERFICI A PREMIO E SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE A TITOLO VOLONTARIO	C1		
SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE A TITOLO OBBLIGATORIO	C2		
SUPERFICI FORAGGERE	C3		

		NUMERO CAPI
BOVINI MASCHI	C4	
VACCHE NUTRICI	C5	
VITELLI MACELLATI	C6	
BOVINI ADULTI MACELLATI	C7	
AGNELLI PESANTI	C8	
AGNELLI LEGGERI	C9	
CAPRE	C10	

Agea

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

SCHEDA PER LA VERIFICA AZIENDALE

REG. (CE) N. 1782/2003

CUAA

QUADRO D - RICONOSCIMENTO DELLO STATUS AZIENDALE

Gli eventi che possono modificare la considerazione della sua azienda ai fini del calcolo del premio comunitario sono previsti ed elencati di seguito.
Qualora risulti necessaria la compilazione della presente sezione, si ricorda che in merito alle caselle relative alla **"Documentazione giustificativa"** si dovrà apporre una **"X"** in corrispondenza del numero che individua la corrispondente tipologia documentale come riportato sulle **"Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa"** allegate alla presente comunicazione.

	FATTISPECIE PREVISTE agli artt. 33 e 40 del reg. (CE) n. 1782/2003 ovvero agli artt. 13, 14, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 795/2004:	Documentazione – Fattispecie – Codice	Descrizione	Documentazione giustificativa 1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Agricoltore succeduto in via ordinaria o anticipata ad un altro agricoltore (art. 13 reg. (CE) n. 795/2004)	1	Successione mortis causa									
		2	Successione anticipata									
B	Agricoltore con modifica dello stato giuridico intercorsa durante o dopo il triennio di riferimento (art. 14 reg. (CE) n. 795/2004)	1	Trasformazione ditta individuale in società									
		2	Trasformazione da società in ditta individuale									
		3	Trasformazione di forma societaria									
		4	Cambio di denominazione									
C	Agricoltore con avvenuta modifica alla sua struttura per scissione o fusione durante o dopo il triennio di riferimento (art. 15 reg. (CE) n. 795/2004)	1	Fusione									
		2	Scissione									
D	Agricoltore con dati del periodo di riferimento condizionati da circostanze eccezionali (art. 16 reg. (CE) n. 795/2004) Anni da escludere: 2000 / 2001 / 2002	1	Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare									
		2	Calamità naturale									
		3	Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento									
		4	Epizoozia sul patrimonio zootecnico									
		5	Vincolo agroambientale interagente con la produttività aziendale nel triennio									
		6	Furto di animali									
		7	Incendio doloso di terzi della produzione o di parti dell'azienda agricola									
		8	Sequestro di persona dell'agricoltore o di suoi familiari									
		9	sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero esproprio									
		10	Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole									
		11	Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere i premi comunitari per colpa di terzi									

Il sottoscritto,
ai fini della determinazione dei criteri di ammissibilità al regime di pagamento unico, ai sensi degli artt. 33 e 40 del Reg. (CE) n. 1782/2003:

☐ conferma la propria posizione aziendale

☐ chiede la modifica/integrazione dei dati relativi alla propria posizione aziendale

Ai sensi della Legge 196/2003, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Fatto a: ____________________

il: ______ / ______ / ______

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Tipo documento: ____________ N° ________
Rilasciato da: ____________
il: ____________ Data scadenza: ________

IN FEDE

____
Firma del dichiarante o del rappresentante legale

QUADRO E - DATI DI RIFERIMENTO TRIENNIO 2000 2001 2002 - Sez I - Capi Zootecnici ammessi a premio

TIPO PREMIO		ANNO CAMPAGNA					
Codice	Descrizione	2000		2001		2002	
		CAPI A PREMIO		CAPI A PREMIO		CAPI A PREMIO	
		RICHIESTI	AMMESSI	RICHIESTI	AMMESSI	RICHIESTI	AMMESSI
10	VACCA NUTRICE						
11	PREMIO COMPLEMENTARE VACCA NUTRICE						
12	PREMIO SPECIALE BOVINI MASCHI - TORI						
13	PREMIO SPECIALE BOVINI MASCHI - CASTRATI						
14	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI VACCA NUTRICE LIBRO GENEALOGICO						
15	ESTENSIVIZZAZIONE- DENSITA' INFERIORE A 1,4 UBA/HA						
16	ESTENSIVIZZAZIONE - DENSITA' TRA 1,4 E 1,8 UBA/HA						
17	MACELLAZIONE - VITELLI						
18	MACELLAZIONE - BOVINI ADULTI						
19	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE BOVINI MASCHI						
20	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE GIOVENCHE LIBRO GENEALOGICO						
21	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE CONSORZI ETICHETTATURA						
22	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE AZIENDE BIOLOGICHE						
23	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE CAPI IGP						
24	CAPRE						
25	AGNELLI LEGGERI						
26	AGNELLI PESANTI						
27	PREMI AGGIUNTIVI OVICAPRINI - ZONA SVANTAGGIATA						

Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa

FATTISPECIE DEL REGOLAMENTO (CE) 796/2004		
Cod	**CASO**	**DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA**
A **art. 13 reg. (CE) 796/2004: Successione o successione anticipata** *La successione anticipata comprende il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario e tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo agricoltore può succedere per successione legittima.*		
1	**Successione mortis causa**	1 copia del certificato di morte del titolare 2 scrittura notarile indicante la linea ereditaria ***oppure*** 3 dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria 4 documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente 5 certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario ***oppure*** 6 dichiarazione sostitutiva su esenzione dal possesso della P. IVA e documento d'identità in corso di validità **nel caso di coeredi:** 7 delega di tutti i coeredi al richiedente 9 documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti **oppure** 8 dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi
2	**Successione anticipata**	1 Copia dell'atto 2 Se la superficie aziendale trasferita non è tutta la SAU, elenco delle particelle oggetto del trasferimento 3 Certificato di attribuzione della partita IVA del nuovo intestatario ***oppure*** 4 dichiarazione sostitutiva su esenzione dal possesso della P. IVA 5 documento di identità in corso di validità
B **art. 14 reg. (CE) 796/2004: Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione** *Rientra nell'ipotesi di cambiamento della forma giuridica anche il caso in cui l'agricoltore che gestisce l'azienda sia stato parte attiva in agricoltura della famiglia che ha esercitato in precedenza il controllo dell'azienda.*		
1	**Trasformazione ditta individuale in società o in impresa familiare**	1 Certificato di attribuzione partita IVA del nuovo soggetto. 2 Copia dello Statuto della nuova società. ***ovvero*** 3 copia dell'atto negoziale con il quale avviene la trasformazione 4 Certificato di Iscrizione alla CCIAA.
2	**Trasformazione da società in ditta individuale**	1 Copia dell'atto di chiusura (liquidazione) della società o atto equivalente. 2 Atto notorio di delega dei componenti della società liquidata in favore del socio che l'ha rilevata. 3 Certificato di attribuzione partita IVA del nuovo soggetto. ***oppure*** 4 dichiarazione sostitutiva su esenzione dal possesso della P. IVA
3	**Trasformazione di forma societaria**	1 Copia dello Statuto della nuova società. 2 Certificato di Iscrizione alla CCIAA del nuovo soggetto societario 3 Copia dell'atto di variazione dello Statuto.
4	**Cambio di denominazione (cambio di intestatario della ditta individuale) o di partita iva**	1 Certificato di Iscrizione alla CCIAA con la nuova denominazione e/o con la nuova partita iva
C **art. 15 reg. (CE) 796/2004: Fusioni e scissioni** *Se due o più imprenditori individuali intendono fondere le loro rispettive aziende, dovranno conferirle in una nuova società secondo quanto previsto al punto B.1*		
1	**Fusione**	1 Copia dello statuto in caso di costituzione di società ***oppure*** 2 Copia dell'atto di variazione dello statuto in caso di fusione con società già costituita. 3 Certificato di attribuzione della partita IVA della nuova azienda costituitasi con la fusione 4 Se la superficie aziendale oggetto di fusione non è tutta la SAU, atto notorio contenente l'elenco delle particelle oggetto della fusione
2	**Scissione**	***In caso di scissione di società già costituita:*** 1 Copia dell'atto di variazione dello statuto in caso di scissione di società già costituita ***oppure*** ***In caso di scissione per liquidazione:*** 2 verbale del liquidatore 3 copia dell'atto di chiusura (liquidazione) della società. 4 Certificato di attribuzione della partita IVA dei nuovi intestatari scaturiti dalla scissione. ***Se la superficie aziendale oggetto di scissione non è tutta la SAU:*** 5 elenco delle particelle oggetto della scissione; 6 atto notorio con l'indicazione della ripartizione particellare tra le aziende scisse

Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa

FATTISPECIE DEL REGOLAMENTO (CE) 796/2004		
Cod	CASO	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
D **art. 40 reg. (CE) 1782/2003 e art. 18 reg. (CE) 796/2004: Circostanze eccezionali** *Ai fini della dimostrazione dell'evento eccezionale occorre che siano rispettati i seguenti vincoli:* *- nesso tra evento eccezionale e minore premio percepito nella campagna considerata* *- documentabilità dell'evento secondo gli atti di seguito elencati* *- terzietà dell'agricoltore rispetto all'evento (indipendenza dalla volontà del produttore)*		
1	**Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare**	1 Certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale o certificato di morte ***oppure*** 2 Dichiarazione sostitutiva indicante la causa di incapacità professionale di lunga durata e il periodo di riferimento
2	**Calamità naturale**	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento 2 Provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato ***oppure*** 3 certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., VV.UU., ecc.) ***eventualmente accompagnato da:*** 4 perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale. 5 perizia assicurativa 6 Attestazione, rispetto alla superficie aziendale, della porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, con l'indicazione delle relative particelle catastali.
3	**Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento**	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento,periodo e nesso di causalità con il minor pagamento 2 Denuncia dell'evento all'autorità competente
4	**Epizoozia sul patrimonio zootecnico**	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento,periodo e nesso di causalità con il minor pagamento 2 Certificato rilasciato dall'autorità competente attestante causa, specie e numero di capi interessati all'evento calamitoso
5	**Vincolo agroambientale interagente con la produttività aziendale nel triennio**	1 Dichiarazione sostitutiva sull'adesione al reg. 2078/92 o al reg. 1257/99 con specifica degli anni interessati e della superficie interessata (elenco particelle o copia delle domande relative ai regimi in questione) e della tipologia di misura applicata, atta a poter valutare l'effettiva influenza con la produttività aziendale. 2 Nel caso di azienda biologica che ha attivato la specifica misura o attraverso il reg. 2078/92 o attraverso il reg. 1257/99, dichiarazione sostitutiva con indicazione dell'inizio e fine impegno con allegato certificato di assoggettamento al reg. 2092/91 rilasciato dall'Organismo di Controllo responsabile per gli anni che interessano il periodo di riferimento o anche il triennio precedente come da art. 40 comma 2 del reg. 1782/03
6	**Furto di animali**	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento,periodo e nesso di causalità con il minor pagamento 2 Denuncia all'autorità competente dell'evento
7	**Incendio doloso di terzi della produzione o di parti dell'azienda agricola**	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento,periodo e nesso di causalità con il minor pagamento 2 Denuncia all'autorità competente dell'evento ***eventualmente accompagnato da:*** 3 Certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) 4 perizia assicurativa
8	**Sequestro di persona dell'agricoltore o di suoi familiari**	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento 2 Denuncia all'autorità competente dell'evento ***eventualmente accompagnato da:*** 3 atti giudiziari
9	**Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero esproprio**	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento,periodo e nesso di causalità con il minor pagamento 2 Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio ***eventualmente accompagnato da:*** 3 atti giudiziari
10	**Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole**	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento,periodo e nesso di causalità con il minor pagamento 2 Copia del decreto di nomina del curatore, ovvero del commissario, etc. ***eventualmente accompagnato da:*** 3 atti giudiziari
11	**Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere i premi comunitari per colpa di terzi**	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento 2 Copia di atto comprovante il fatto asseverato da terzi

GUIDA ALL'USO DELLA SCHEDA PER LA VERIFICA AZIENDALE

Come leggere la scheda

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 795/2004 introducono e disciplinano il regime unico di pagamento, basato sull'assegnazione di **"titoli"** individuali calcolati sulla base dei dati produttivi delle campagne 2000, 2001, 2002 che vengono definite **"triennio di riferimento"**.

La presente scheda ha il solo scopo di verificare se siano intervenuti eventi modificativi della compagine aziendale che possano influire sul calcolo dei "titoli".

Questi eventi sono descritti nei citati regolamenti e sono:

- Successione o successione anticipata
- Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione
- Fusioni e scissioni
- Circostanze eccezionali

I dati indicati nella scheda sono la fotografia dei capi e delle superfici dell'azienda nei tre anni di riferimento, di quelli dichiarati e di quelli ammissibili all'erogazione dell'aiuto, anche nei casi in cui il pagamento non abbia avuto luogo.

Le chiediamo di controllare tutti i dati per verificare se la scheda è esatta in tutte le sue parti.

Cosa fare dopo aver letto la scheda

Se è esatta *(non è intercorso nessuno degli eventi sopra citati):*

- Nel caso in cui Ella abbia dato un mandato ad un **Centro di Assistenza Agricola – CAA** (quello presso il quale è depositato il suo fascicolo aziendale), ovvero voglia farlo, deve recarsi presso lo stesso e **confermare** la propria situazione aziendale, a partire dal **15 settembre 2004** e entro e non oltre il **10 dicembre 2004**.
- Se, invece, non ha dato mandato a nessun **CAA**, né intende farlo, deve confermare la propria situazione aziendale firmando il Quadro D ed inviarlo entro e non oltre il **10 dicembre 2004**, al seguente indirizzo:

  AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
  C.P. 14326
  00100 ROMA

Se non è esatta *(è intercorso uno o più degli eventi sopra citati):*

- Nel caso in cui abbia dato un mandato ad un **Centro di Assistenza Agricola – CAA** (quello presso il quale è depositato il suo fascicolo aziendale), ovvero voglia farlo, deve recarsi presso lo stesso, portando con sé l'eventuale documentazione specificata sulle **"Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa"**, e provvedere alla registrazione della stessa all'interno del fascicolo aziendale, a partire dal **15 settembre 2004** e entro e non oltre il **10 dicembre 2004.**
- Se, invece, non ha dato mandato a nessun **CAA**, né intende farlo, deve richiedere la variazione della propria situazione aziendale indicandone le ragioni **senza allegare alcun documento,** mediante la compilazione del Quadro D, ed inviarlo firmato, entro e non oltre il **10 dicembre 2004**, al seguente indirizzo:

  AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
  C.P. 14326
  00100 ROMA

  Ella sarà convocata per apportare le necessarie variazioni al Suo fascicolo aziendale, dietro presentazione della documentazione giustificativa specificata nelle **"Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa"**.

  In alternativa Ella potrà recarsi presso la sede Agea di Roma, via Torino 45, portando con sé l'eventuale documentazione specificata **"Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa"**, e provvedere alla registrazione della stessa all'interno del fascicolo aziendale, a partire dal **15 settembre 2004** e entro e non oltre il **10 dicembre 2004**

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Vengono riportati i dati presenti nel fascicolo aziendale.
Se il produttore è una ditta individuale, qualora la denominazione del soggetto d'imposta non coincida esattamente con il cognome e nome dei titolare, nel campo 9 RAGIONE SOCIALE viene riportata la denominazione come risulta dal certificato di attribuzione della Partita IVA.

QUADRO B – RAPPRESENTANTE LEGALE

Vengono riportati i dati presenti nel fascicolo aziendale.

QUADRO C – MEDIA DEI DATI DEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO 2000 2001 2002

Vengono riportate le medie dei dati aziendali, dettagliati nel successivo quadro E.

Le superfici messe a riposo a titolo obbligatorio sono considerate nella voce "SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE", quelle a titolo volontario sono comprese nella voce "SUPERFICI A PREMIO".

QUADRO D – RICONOSCIMENTO DELLO STATUS AZIENDALE

Il Quadro D deve essere utilizzato per **confermare** la situazione aziendale illustrata nella scheda, oppure per **richiederne la variazione**.

Nelle **"Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa"** sono elencate le casistiche di variazioni ammissibili e la documentazione giustificativa da produrre a supporto della richiesta.

QUADRO E – DATI DEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO 2000 2001 2002

Sez. I – Capi zootecnici ammessi a premio

Nella sezione I del quadro E vengono riepilogati, per l'azienda, i dati relativi ai capi dichiarati e a quelli ammissibili al'aiuto (compresi, dunque, quelli non liquidati), per ciascun anno di riferimento.

Sez. II – Superfici con prodotti a premio

Nella sezione II del quadro E vengono dettagliati tutti gli utilizzi delle superfici aziendali del triennio (descritti come nella tabella seguente); per ogni coltura vengono elencate le particelle e il riepilogo per zona del piano di regionalizzazione (Decreto MiPAF del 10 agosto 2001).
Per ciascuna particella aziendale viene riportata la superficie dichiarata, per ciascun anno di riferimento.
Per ciascuna zona del piano di regionalizzazione e per anno di riferimento sono riportati il totale della superficie dichiarata e il totale della superficie ammissibile all'aiuto (compresa, dunque, la superficie non liquidata).

Cod	UTILIZZAZIONE	UTILIZZO DICHIARATO NELLA DOMANDA DI PAGAMENTO PER SUPERFICI
1	CEREALI, OLEAGINOSE, PROTEAGINOSE	MAIS (GRANTURCO) GRANO DURO (FRUMENTO DURO) ALTRI CEREALI SOIA GIRASOLE COLZA E RAVIZZONE PIANTE PROTEICHE COLTURE CONSOCIATE LINO NON TESSILE
2	RISO	RISONE
3	LENTICCHIE, CECI	LENTICCHIE CECI
4	VECCE	VECCE
5	SUPERFICI FORAGGERE	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di bestiame, UBA/ha, per il quale si richiede il premio nell'ambitozootecnico)
6	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO (SUPERFICIE RITIRATA DALLA PRODUZIONE)	SUPERFICI MESSE A RIPOSO SUPERFICI MESSE A RIPOSO NO-FOOD (per l'ottenimento di prodotti da non destinare all'alimentazione ai sensi del Reg. (CE) n. 2461/99) SUPERFICI MESSE A RIPOSO NO-FOOD PER LATRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA(ai sensi del Reg. (CE) n. 2461/99)
7	LINO E CANAPA	LINO DA FIBRA CANAPA
8	AIUTO SUPPLEMENTARE PER IL GRANO DURO IN ZONE TRADIZIONALI	AIUTO INTEGRATIVO (SUPPLEMENTARE) ALLA PRODUZIONE DI GRANO DURO (per le superfici situate nel territorio delle seguenti zone tradizionali: TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA)
9	AIUTO SPECIFICO PER IL GRANO DURO IN ZONE NON TRADIZIONALI	AIUTO INTEGRATIVO (SPECIFICO) ALLA PRODUZIONE DI GRANO DURO (per le superfici situate nel territorio delle seguenti zone non tradizionali: Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza)

Si precisa che non sono riportati i dati dei foraggi essiccati o disidratati: i quantitativi di prodotto a premio da considerare ai fini del calcolo dell'importo di riferimento saranno presi direttamente dalle ditte trasformatrici con le quali i produttori hanno stipulato contratti nel triennio di riferimento.
Per quanto riguarda i quantitativi di riferimento individuale del latte, ai fini del calcolo dell'importo di riferimento del premio unico, saranno presi in considerazione quelli in Suo possesso al 31 marzo dell'anno di applicazione del regime di pagamento unico al settore lattiero-caseario.

ATTENZIONE: NON POSSONO ESSERE RICHIESTE VARIAZIONI DEI DATI DI RIFERIMENTO.

La conferma o meno della situazione aziendale non pregiudica la variazione dei dati del periodo di riferimento a seguito della soluzione, attraverso le procedure vigenti, di eventuale contenzioso in essere con l'Amministrazione per quanto attiene ai procedimenti amministrativi relativi alle campagne 2000, 2001 e 2002.

04A09873

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 5 ottobre 2004, n. **CNIPA/CR/44.**

Indicazioni relative agli appalti pubblici per la fornitura di personal computer desktop.

Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della funzione pubblica

Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla ragioneria generale dello Stato

L'evoluzione del mercato dei microprocessori per personal computer ha determinato il manifestarsi di differenze, tecniche e architetturali, nelle soluzioni offerte dai diversi produttori; conseguentemente, il riferimento ad alcune caratteristiche (quali, ad esempio, la frequenza di clock del microprocessore) verrebbe oggi a pregiudicare,re o a restringere ingiustificatamente, la partecipazione alle procedure di gara relative all'affidamento di appalti pubblici per la fornitura di apparecchiature informatiche.

Con riferimento a tale problematica, il CNIPA, al fine di garantire la più ampia partecipazione alle procedure suddette, ritiene che possa farsi ricorso all'utilizzo di appositi benchmark prestazionali di tipo applicativo sviluppati da organismi indipendenti.

Questa valutazione trova riscontro, tra l'altro, nel «Considerando 29» della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, che stabilisce: «Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche devono poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in considerazione offerte basate su altre soluzioni equivalenti».

Per facilitare l'adozione di detti benchmark, il CNIPA ha costituito un Gruppo di lavoro al quale partecipano anche i rappresentanti delle Associazioni nazionali dei produttori. Quale primo risultato delle proprie attività, il Gruppo di lavoro ha individuato, con il consenso unanime dei suddetti rappresentanti delle Associazioni, il SYSMARK 2004 OVERALL RATING quale benchmark di riferimento, allo stato attuale e salve successive evoluzioni, per la misura delle capacità prestazionali dei personal computer desktop. Le caratteristiche del citato benchmark ed i risultati raggiunti da alcune configurazioni sottoposte a test sono riportati nel sito web del consorzio non profit BAPCO (www.bapco.com) che ha sviluppato e distribuisce il benchmark Sysmark 2004.

Il CNIPA raccomanda alle amministrazioni pubbliche che intendono acquisire personal computer di tipo desktop di utilizzare il benchmark Sysmark 2004 negli appalti per la fornitura di detta tipologia di apparecchiature.

Per quanto riguarda la determinazione dei valori del benchmark Sysmark 2004 Overall Rating da porre come soglia per la partecipazione alle gare, il CNIPA ritiene necessario che questa avvenga sulla base dei valori misurati su configurazioni di personal computer presenti sul mercato e rispondenti alle esigenze della stazione appaltante.

Il CNIPA si riserva di aggiornare la presente circolare sulla base dei risultati cui perverrà il Gruppo di lavoro in parola.

Si rappresenta, infine, che il CNIPA è disponibile a fornire un supporto alle amministrazioni pubbliche in merito all'utilizzo di benchmark applicativi.

Roma, 5 ottobre 2004

Il presidente: ZOFFOLI

04A09834

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 7 ottobre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2301
Yen giapponese	136,84
Corona danese	7,4423
Lira Sterlina	0,69055
Corona svedese	9,0463
Franco svizzero	1,5535
Corona islandese	87,31
Corona norvegese	8,2855
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57600
Corona ceca	31,379
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6652
Lira maltese	0,4291
Zloty polacco	4,3451
Leu romeno	41055
Tallero sloveno	239,9700
Corona slovacca	40,055
Lira turca	1849700
Dollaro australiano	1,6917
Dollaro canadese	1,5448
Dollaro di Hong Kong	9,5914
Dollaro neozelandese	1,8204
Dollaro di Singapore	2,0776
Won sudcoreano	1414,86
Rand sudafricano	8,1183

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A10040

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Concordia a r.l.», in Bardolino

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Edilizia Concordia a r.l. con sede in Bardolino (Verona), piazza G. Matteotti, 1 - costituita a rogito notaio Dies Francesco, in data 17 aprile 1956, numero di repertorio 560, numero codice fiscale 81001050236;

Dagli accertamenti fatti risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile - scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione di Verona, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente informativa.

04A09739

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Consorzio San Marco tra cooperative edilizie a r.l.», in Mestre.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa Consorzio San Marco tra cooperative edilizie a r.l., con sede in Mestre (Venezia), viaPiave 147/a - costituita per rogito notaio Maria Luisa Semi in data 11 gennaio 1985 - n. repertorio 59580, posizione B.U.S.C. 2507/225681 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro — servizio politiche del lavoro — unità operativa cooperazione, via Ca' Venier, 8 - Mestre (Venezia) - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A09747

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Fides et Spes a r.l.», in Verona

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Edilizia Fides et Spes a r.l. con sede in Verona - via dei Montecchi, 6 - costituita a rogito notaio Scolari Lucindo, in data 24 aprile 1953, numero di repertorio 34740, numero codice fiscale 80054180239;

Dagli accertamenti fatti risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile - scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente informativa.

04A09738

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia La Primula S.c. a r.l.», in San Martino Buon Albergo.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Edilizia La Primula S.c. a r.l. con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), via Municipio, 34 - costituita a rogito notaio Fraenza Giampaolo, in data 27 marzo 1979, numero di repertorio 7018, numero codice fiscale 00840690234;

Dagli accertamenti fatti risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile - scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente informativa.

04A09740

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «VER.T.I.K. - Verona trasporti internazionali combinati S.c. a r.l.», in Verona.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa VER.T.I.K. - Verona trasporti internazionali combinati S.c. a r.l. con sede in Verona, via Sommacampagna, 67 - costituita a rogito notaio Marino Maurizio, in data 19 settembre 1980, numero di repertorio 9037, numero codice fiscale 01265680239;

Dagli accertamenti fatti risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile - scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente informativa.

04A09741

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sportiva San Marco a r.l.», in San Giovanni Lupatoto

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Sportiva San Marco a r.l. con sede in San Giovanni Lupatoto, via Roma, 47 - costituita a rogito notaio Ghiliberti Giuseppe, in data 21 marzo 1984, numero di repertorio 8755, numero codice fiscale 01691320236;

Dagli accertamenti fatti risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile - scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente informativa.

04A09742

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Great Pine S.c. a r.l.», in Verona

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Great Pine S.c. a r.l. con sede in Verona, via Villa Piatti, 1 - costituita a rogito notaio Androvetto Alberto, in data 25 luglio 1989, numero di repertorio 23080, numero codice fiscale 02154640235;

Dagli accertamenti fatti risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile - scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente informativa.

04A09743

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Fiore S.c. a r.l.», in Verona

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Il Fiore S.c. a r.l. con sede in Verona, stradone S. Fermo, 13 - costituita a rogito notaio Fauci Domenico, in data 12 dicembre 1991, numero di repertorio 33775, numero codice fiscale 02367240237;

Dagli accertamenti fatti risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile - scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente informativa.

04A09744

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Tre Enne piccola società cooperativa a r.l.», in Verona

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Tre Enne piccola società cooperativa a r.l. con sede in Verona, via Melfi, 1 - costituita a rogito notaio Androvetto Alberto, in data 22 aprile 1998, numero di repertorio 52266, numero codice fiscale 02858290238;

Dagli accertamenti fatti risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile - scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente informativa.

04A09745

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Noi C.S.E. Centro sviluppo europeo», in Verona

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Noi C.S.E. centro sviluppo europeo con sede in Verona, via G. Spaziani, 41 - costituita a rogito notaio Alessio Giulio, in data 8 ottobre 1996, numero di repertorio 67810, numero codice fiscale 02728120235;

Dagli accertamenti fatti risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile - scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente informativa.

04A09746

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari» per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 37307 del 2 agosto 2004 la ditta «Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari», con sede legale in Sassari, via Adua n. 2/c, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture ornamentali;
colture orticole;
concia delle sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
nematologia;
patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

04A09876

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Sandoz»

Estratto decreto n. 1006 del 2 agosto 2004

Medicinale: CITALOPRAM SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., Largo Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 036162028/MG (in base 10), 12HLHD (in base 32);
classe: «A»;
prezzo ex factory IVA esclusa 5,99 euro;
prezzo al pubblico IVA inclusa 9,89 euro.

28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 036162042/MG (in base 10), 12HLHU (in base 32);
classe: «A»;
prezzo ex factory IVA esclusa 11,50 euro;
prezzo al pubblico IVA inclusa 18,98 euro.

14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg in blister PVD/PVDC/AL;
A.I.C. n. 036162269/MG (in base 10), 12HLQX (in base 32);
classe: «A»;
prezzo ex factory IVA esclusa 11,34 euro;
prezzo al pubblico IVA inclusa 18,71 euro.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

10 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 036162016/MG (in base 10), 12HLH0 (in base 32);
20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 036162030/MG (in base 10), 12HLHG (in base 32);
30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 036162055/MG (in base 10), 12HLJ7 (in base 32);
50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 036162067/MG (in base 10), 12HLJM (in base 32);
56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 036162079/MG (in base 10), 12HLJZ (in base 32);
98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 036162081/MG (in base 10), 12HLK1 (in base 32);
100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 036162093/MG (in base 10), 12HLKF (in base 32);
100×1 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 036162105/Mg (in base 10), 12HLKT (in base 32);
250 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in contenitore HDPE;
A.I.C. n. 036162232/MG (in base 10), 12HLPS (in base 32);
500 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in contenitore HDPE;
A.I.C. n. 036162244/MG (in base 10), 12HLQ4 (in base 32);
10 compresse rivestite con film in blister da 40 mg in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 036162257/MG (in base 10), 12HLQK (in base 32);
20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 036162271/MG (in base 10), 12HLQZ (in base 32);
28 compresse rivestite con film in biister da 40 mg in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 036162283/MG (in base 10), 12HLRC (in base 32);
30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 036162295/MG (in base 10), 12HLRR (in base 32);
50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 036162307/MG (in base 10), 12HLS3 (in base 32);
56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 036162319/MG (in base 10), 12HLSH (in base 32);
98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 036162321/MG (in base 10), 12HLSK (in base 32);
100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 036162333/MG (in base 10), 12HLSX (in base 32);
100×1 compresse rivestite con film in blister da 40 mg in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 036162345/MG (in base 10), 12HLT9 (in base 32);
250 compresse rivestite con film in blister da 40 mg in contenitore HDPE;
A.I.C. n. 036162473/MG (in base 10), 12HLX9 (in base 32);
500 compresse rivestite con film in blister da 40 mg in contenitore HDPE;
A.I.C. n. 036162485/MG (in base 10), 12HLXP (in base 32);.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 20 e 40 mg contiene:

principio attivo:

24,99 mg di citalopram-idrobreomidrato pari a 20 mg di citalopram;

49,98 mg di citalopram-idrobromidrato pari a 40 mg di citalopram;

eccipienti: nucleo della compressa: mannitolo, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, macrogol 6000, titanio diossido (E171).

Produzione e confezionamento:

Omega Farma EHF Karnesbraut 108 Kopavogur Islanda;

Tropon GmbH Neurather Ring, 1 Cologne Germania.

Confezionamento:

Cardinal Health Germany GmbH Steinbeistrasse 2 Schorndorf Germania;

Sanico NV Veedijk 59 Industriezone 4 Turnhout Belgio;

FAMAR SA (Factory B') Anthoussa Avenue Anthoussa-Attiki Grecia.

Confezionamento, controllo e rilascio dei lotti:

Sandoz Phharmaceuticals GmbH Dieselstrasse 5 Gerlingen Germania.

Rilascio dei lotti: Sandoz Phharmaceuticals GmbH Gutenbergstrasse 1 Bruckmul Germania.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutche: trattamento di episodi di depressione maggiore.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art.10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09763

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo Sandoz»

Estratto decreto n. 1007 del 2 agosto 2004

Medicinale: ATENOLOLO SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., Largo Umberto Boccioni, 1, Origgio Varese.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

42 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 034361244/MG (in base 10), 10SMWW (in base 32);

classe: «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa 4,09 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 6,75 euro.

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa da 100 mg contiene:

principio attivo: atenololo 100 mg;

eccipienti: povidone K25, amido di mais, cellulosa microcristallina, amido glicolato sodico, magnesio stearato silice colloidale anidra.

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Sandoz Pharmaceuticals GmbH, Dieselstrasse 5, Gerlingen Germania.

Rilascio dei lotti: Gutenbergstrasse 1, Bruckmuhl Germania.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione, angina pectoris stabile, prevenzione secondaria dopo infarto acuto del miocardio, aritmie sopraventricolari;

tachicardia sopraventricolare parossistica (nel trattamento terapeutico e nella profilassi);

fibrillazione atriale e flutter atriale: in caso di risposta inadeguata a dosi massime di glucosidi cardioattivi o nel caso che i glucosidi cardioattivi fossero controindicati o fossero associati ad un rapporto rischio/beneficio sfavorevole;

aritmie ventricolari, extrasistole ventricolare (come trattamento profilattico o terapeutico), se l'extrasistole è il risultato di una accresciuta attività simpatica;

tachicardie ventricolari e fibrillazione ventricolare (come trattamento profilattico), soprattutto quando l'anomalia ventricolare è il risultato di una elevata attività simpatica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09764

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Yarina»

Estratto provvedimento UPC/II/1579 del 21 settembre 2004

Specialità medicinale: YARINA.

Confezioni:

034783011/M - 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/al;

034783023/M - 3X21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/al;

034783035/M - 6X21 compresse rivestite con film in blister;

034783047/M - 13X21 compresse rivestite con film in blister.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0218/001/II/009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica e modifica del periodo di validità.

Modifica apportata: allungamento del periodo di validità da due a tre anni e modifica delle specifiche al termine del periodo di validità.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09651

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Yasmin»

Estratto provvedimento UPC/II/1580 del 21 settembre 2004

Specialità medicinale: YASMIN.

Confezioni:

035023011/M - 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/al;

035023023/M - 3X21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/al chiuso;

035023035/M - 6X21 compresse rivestite con film in blister;

035023047/M - 13X21 compresse rivestite con film in blister.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0215/001/II/010

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica e modifica del periodo di validità.

Modifica apportata: allungamento del periodo di validità da due a tre anni e modifica delle specifiche al termine del periodo di validità.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09653

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gonapeptyl Depot»

Estratto provvedimento UPC/II/1581 del 21 settembre 2004

Specialità medicinale: GONAPEPTYL DEPOT.

Confezioni:

035562014/M - 1 siringa preriempita di polvere + 1 siringa preriempita di 1 ml di solvente da 3,75 mg;

035562026/M - 3 siringhe preriempite di polvere + 3 siringhe preriempite di 1 ml di solvente da 3,75 mg.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0263/001/W004 e W05.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del drug master file europeo del produttore del principio attivo Bachem Ag (Svizzera) ed aggiunta del produttore alternativo del principio attivo Polypeptide Laboratories (Svezia).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09652

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Propess»

Estratto provvedimento UPC/II/1582 del 21 settembre 2004

Specialità medicinale: PROPESS.

Confezione: 033372018/M - 5 dispositivi vaginali 10 mg.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0129/001/II/017.

Tipo di modifica: modifica metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aumento del limite di umidità del sistema di recupero da NMT 0,5% a NMT 1,0%.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09654

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Niquitin CQ»

Estratto provvedimento UPC/II/1583 del 21 settembre 2004

Specialità medicinale: NIQUITIN CQ.

Confezioni:

034283010/M - 7 cerotti transdermici 7 mg/24h in bustine;

034283022/M - 14 cerotti transdermici 7 mg/24 h in bustine

034283034/M - 7 cerotti transdermici 14 mg/24 h in bustine;

034283046/M - 14 cerotti transdermici 14 mg/24 h in bustine;

034283059/M - 7 cerotti transdermici 21 mg/24 h in bustine;

034283061/M - 14 cerotti transdermici 21 mg/24 h in bustine.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0287/001-003/W010

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: utilizzo di una resina differente nella produzione del film HDPE con variazione delle specifiche del film stesso.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09650

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Variazione della denominazione sociale di «Itas Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni» (in breve «Itas Mutua»), in Trento.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 5 ottobre 2004, ha approvato ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995 le modifiche statutarie deliberate in data 30 aprile 2004 dall'assemblea straordinaria dei soci di «Itas Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni» in breve («Itas Mutua»). Tali modifiche riguardano, tra l'altro, l'introduzione nella denominazione sociale anche della forma abbreviata in lingua tedesca «Itas V.V.a.G.».

04A09926

CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SOCIETÀ PER AZIONI

Determinazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003 del saggio di interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti, società per azioni

Si rende noto che i saggi di interesse sui finanziamenti a tasso fisso, in vigore dalla data del presente comunicato, calcolati con le modalità previste dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2003, che verranno applicati nella seduta del

Consiglio di Amministrazione

del

27 ottobre 2004

sono stati determinati nella seguente misura:

Mutui ordinari a tasso fisso

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,80%
15 anni	4,15%
20 anni	4,40%
25 anni	4,55%
30 anni	4,70%

Mutui a tasso agevolato

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,65%
15 anni	4,00%
20 anni	4,25%
25 anni	4,40%
30 anni	4,55%

Mutui con diritto di estinzione anticipata alla pari

Quota con diritto	Durata				
	10 anni tasso nominale	15 anni tasso nominale	20 anni tasso nominale	25 anni tasso nominale	30 anni tasso nominale
40%	3,85%	4,25%	4,50%	4,70%	4,85%
60%	3,90%	4,30%	4,55%	4,75%	4,95%
80%	3,95%	4,35%	4,65%	4,85%	5,05%

I tassi fissi sono rideterminati periodicamente secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003

Rimangono invariati gli spread in punti base per i mutui a tasso variabile fissati dall'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministro dell' economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, nelle seguenti misure:

Durata	spread in punti base
10 anni	12
15 anni	15
20 anni	18
25 anni	20
30 anni	22

04A09872

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al «Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Roero" e proposta del relativo disciplinare di produzione», del Ministero delle politiche agricole e forestali. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 7 agosto 2004).

Nella proposta di disciplinare di produzione citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 23, prima colonna, all'art. 4 (Norme per la viticoltura), nel penultimo capoverso del comma 3, all'ultimo rigo, dove è scritto: «Roero Arneis .... *6,1* .... 11,00% vol.», leggasi: «Roero Arneis .... *8,1* .... 11,00% vol.»

04A09869

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401240/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.